



ACCORDO QUADRO

RELATIVO ALL'ESECUZIONE DI LAVORI URGENTI, NON PROGRAMMABILI DI RIQUALIFICAZIONE DI IMPIANTI ELETTRICI, IDRICO-SANITARI E DI RISCALDAMENTO, FINALIZZATI SIA ALL'ADEGUAMENTO NORMATIVO CHE ALLA SICUREZZA COMPLESSIVA DEGLI IMPIANTI E DEI DISPOSITIVI ANTINCENDIO, UBICATI IN EDIFICI DI E.R.P. DI PROPRIETÀ ARTE.

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

	<i>Euro</i>
Importo ribassabile	312.000,00
Costi per la Sicurezza	13.000,00
Totale a base d'appalto	325.000,00

**Il Dirigente Struttura Patrimonio e
Servizi Manutentivi**
(Arch. Viviana Traverso)

Il Responsabile del Progetto
(Ing. Paolo Traversone)

A.R.T.E. AZIENDA REGIONALE TERRITORIALE PER L'EDILIZIA
DELLA PROVINCIA DI GENOVA
Via Bernardo Castello 3
16121 GENOVA
Tel. 010/53901 – Fax 010/5390317
pec protocollo@pec.arte.ge.it
e-mail info@arte.ge.it
sito web www.arte.ge.it

C. F. 00488430109
Ufficio del Registro delle Imprese
di Genova – R.E.A. 360473



INDICE

DEFINIZIONE TECNICA ED ECONOMICA DEI LAVORI.....	4
CAPO 1 – NATURA E OGGETTO DELL’ACCORDO QUADRO	4
Art. 1 – Oggetto dell’accordo quadro	4
Art. 2 – Ammontare dell’accordo quadro	4
Art. 3 – Modalità di stipulazione del contratto	5
Art. 4 – Categoria prevalente, categorie scorporabili e subappaltabili.....	6
CAPO 2 – DISCIPLINA CONTRATTUALE	6
Art. 5 – Interpretazione del contratto e del capitolato speciale d'appalto	6
Art. 6 – Documenti che fanno parte del contratto	6
Art. 7 – Disposizioni particolari riguardanti l'Accordo Quadro.....	7
Art. 8 – Fallimento o altra procedura di insolvenza a carico dell'appaltatore	7
Art. 9 – Rappresentante dell'appaltatore e domicilio	8
Art. 10 – Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi e l'esecuzione	8
Art. 11 – Denominazione in valuta	9
CAPO 3 – TERMINI PER L'ESECUZIONE	9
Art. 12 – Consegna e inizio dei lavori	9
Art. 13 – Termini per l'ultimazione dei lavori	10
Art. 14 – Sospensioni e proroghe.....	10
Art. 15 – Penali in caso di ritardo	11
Art. 16 – Inderogabilità dei termini di esecuzione	12
Art. 17 – Risoluzione dei contratti specifici per mancato rispetto dei termini.....	12
CAPO 4 – DISCIPLINA ECONOMICA	13
Art. 18 – Anticipazione	13
Art. 19 – Pagamenti in acconto e relativa fatturazione	13
Art. 20 – Pagamenti a saldo e relativa fatturazione	14
Art. 21 – Ritardi nel pagamento delle rate di acconto	14
Art. 22 – Ritardi nel pagamento della rata di saldo	15
Art. 23 – Revisione prezzi	15
Art. 24 – Cessione del contratto e cessione dei crediti.....	15
CAPO 5 – DISPOSIZIONI SUI CRITERI CONTABILI PER LA LIQUIDAZIONE DEI LAVORI.....	15
Art. 25 – Valutazione dei lavori a misura	15
Art. 26 – Valutazione costi per la sicurezza	15
Art. 27 – Valutazione dei lavori in economia.....	15
CAPO 6 – GARANZIE.....	16
Art. 28 – Garanzia provvisoria.....	16
Art. 29 – Riduzione della garanzia provvisoria.....	16
Art. 30 – Garanzia definitiva.....	16
Art. 31 – Assicurazione a carico dell'impresa	17
CAPO 7 – DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE	18
Art. 32 – Variazione dei lavori	18
Art. 33 – Prezzi applicabili ai nuovi lavori e nuovi prezzi	18
CAPO 8 – DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA.....	19

A.R.T.E. AZIENDA REGIONALE TERRITORIALE PER L'EDILIZIA
DELLA PROVINCIA DI GENOVA
Via Bernardo Castello 3
16121 GENOVA
Tel. 010/53901 – Fax 010/5390317
pec protocollo@pec.arte.ge.it
e-mail info@arte.ge.it
sito web www.arte.ge.it

C. F. 00488430109
Ufficio del Registro delle Imprese
di Genova – R.E.A. 360473



Art. 34 – Norme di sicurezza generali.....	19
Art. 35 – Sicurezza sul luogo di lavoro.....	19
Art. 36 – DUVRI/PSC	19
Art. 37 – Piano Operativo di Sicurezza	20
Art. 38 – Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza	20
CAPO 9 – DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO	20
Art. 39 – Subappalto	20
Art. 40 – Responsabilità in materia di subappalto.....	22
Art. 41 – Pagamento dei subappaltatori.....	22
CAPO 10 – CONTROVERSIE, MANODOPERA, ESECUZIONE D'UFFICIO	23
Art. 42 – Controversie	23
Art. 43 – Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera.....	24
Art. 44 – Risoluzione del contratto - Esecuzione d'ufficio dei lavori	24
CAPO 11 – DISPOSIZIONI PER L'ULTIMAZIONE.....	25
Art. 45 – Ultimazione dei lavori e gratuita manutenzione	25
Art. 46 – Termini per il collaudo o per l'accertamento della regolare esecuzione	26
Art. 47 – Presa in consegna dei lavori ultimati.....	26
CAPO 12 – NORME FINALI	26
Art. 48 – Oneri e obblighi a carico dell'Appaltatore	26
Art. 49 – Obblighi speciali a carico dell'Appaltatore.....	28
Art. 50 – Custodia del cantiere.....	28
Art. 51 – Cartello di cantiere.....	29
Art. 52 – Gestione dei rifiuti.....	29
Art. 53 – Spese contrattuali, imposte, tasse	29
Art. 54 – Pulizie	30
Art. 55 – Privacy	30
CAPO 13 – DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI	30
Art. 56 – Descrizione delle opere	30
Art. 57 – Documentazione a corredo dei lavori eseguiti	32
Art. 58 – Accettazione materiale e garanzie	33
Art. 59 – Elenco prezzi unitari	33

TABELLE

Tabella A.....

ALLEGATI

ALLEGATO 1 - Lettera d'ordine.....

ALLEGATO 2 - Dichiarazione di avvenuta verifica dell'idoneità tecnico professionale del subappaltatore

ABBREVIAZIONI

- Legge n. 2248 del 1865 (L. 20.3.1865, n. 2248, all. F)
- Legge n. 55 del 1990 (L. 19.3.1990, n. 55, e successive modifiche e integrazioni)
- Decreto legislativo n. 81 del 15/05/2008 concernente le prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei o mobili
- Capitolato generale d'appalto (D.M. lavori pubblici 19.4.2000, n. 145) ad esclusione degli articoli 5, comma 1, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 33, 34 e 37 abrogati.
- Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36. Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici

A.R.T.E. AZIENDA REGIONALE TERRITORIALE PER L'EDILIZIA
DELLA PROVINCIA DI GENOVA
Via Bernardo Castello 3
16121 GENOVA
Tel. 010/53901 – Fax 010/5390317
pec protocollo@pec.arte.ge.it
e-mail info@arte.ge.it
sito web www.arte.ge.it

C. F. 00488430109
Ufficio del Registro delle Imprese
di Genova – R.E.A. 360473



DEFINIZIONE TECNICA ED ECONOMICA DEI LAVORI

CAPO 1 – NATURA E OGGETTO DELL'ACCORDO QUADRO

Art. 1 – Oggetto dell'accordo quadro

1. L'oggetto dell'accordo quadro consiste nell'esecuzione di tutti i lavori urgenti non programmabili di messa in sicurezza tramite la riqualificazione di impianti elettrici, idraulico-sanitari e di riscaldamento, finalizzati sia all'adeguamento normativo che alla sicurezza complessiva degli impianti e dei dispositivi antincendio, ubicati in edifici di proprietà ARTE.
2. Sono compresi nell'accordo quadro tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal capitolato speciale d'appalto e delle singole lettere d'ordine / contratti attuativi. A titolo esemplificativo ma non esaustivo sono compresi lo smaltimento, presso discarica autorizzata, degli eventuali rifiuti pericolosi (amianto ecc.) rinvenuti o segnalati, le certificazioni, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro completamente compiuto, chiavi in mano, secondo le condizioni stabilite dal capitolato speciale d'appalto e delle singole lettere d'ordine / contratti attuativi.
3. L'appaltatore ha l'obbligo di segnalare al committente tanto le criticità progettuali quanto quelle esecutive, e di astenersi dal compimento della prestazione ove i lavori non possano essere condotti e portati a termine nel rispetto sia della disciplina edilizio-urbanistica, sia delle norme sulla sicurezza presente e futura del manufatto edilizio. Pertanto, nel caso in cui l'impresa rilevi errori od incongruenze nel progetto è tenuta a segnalarlo a mezzo PEC o raccomandata prima di procedere all'esecuzione. In caso contrario l'appaltatore risponderà in toto per eventuali vizi e imperfezioni. L'esecuzione dei lavori è sempre e comunque effettuata secondo le regole dell'arte e l'appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi.

Art. 2 – Ammontare dell'accordo quadro

1. L'importo massimo stimato dei lavori e delle forniture, posto a base di gara è definito come segue:

1	Importo ribassabile	312.000,00
2	Costi per la Sicurezza	13.000,00
3	IMPORTO COMPLESSIVO	325.000,00

2. IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI A BASE DI GARA: € 325.000,00, di cui € 13.000,00 non soggetti a ribasso d'asta per oneri di sicurezza ed € 113.750,00 per costi della manodopera, individuati dall'Amministrazione ai sensi dell'art. 41, comma 13, del D.Lgs. 36/2023 e incorporati ai sensi del successivo comma 14.
3. IMPORTO RIBASSABILE rispetto al quale formulare il ribasso percentuale: € 312.000,00 (di cui € 113.750,00 per costi della manodopera); l'O.E., nella formulazione del proprio ribasso di gara, dovrà tener conto dell'importo dei costi della manodopera dichiarati, a pena di esclusione, nell'ambito dell'offerta economica.
4. Qualora l'O.E. indichi nell'offerta economica un costo della manodopera inferiore rispetto a quello stimato dall'Amministrazione, dovrà allegare nella Busta Economica una relazione giustificativa dei costi inferiori dichiarati onde consentire alla Stazione Appaltante di attivare immediatamente il subprocedimento di verifica della congruità di tali costi ex art. 110 del D.Lgs. 36/2023.

A.R.T.E. AZIENDA REGIONALE TERRITORIALE PER L'EDILIZIA
DELLA PROVINCIA DI GENOVA
Via Bernardo Castello 3
16121 GENOVA
Tel. 010/53901 – Fax 010/5390317
pec protocollo@pec.arte.ge.it
e-mail info@arte.ge.it
sito web www.arte.ge.it

C. F. 00488430109
Ufficio del Registro delle Imprese
di Genova – R.E.A. 360473



5. Il ribasso offerto in sede di gara è operante sui singoli prezzi al netto dei soli oneri per la sicurezza, pertanto l'importo contrattuale, già assoggettato a ribasso d'asta sarà, complessivamente, pari ad € 325.000,00 al lordo degli oneri della sicurezza.
6. Nel periodo di durata dell'Accordo Quadro, ciascun ordinativo sarà impartito mediante apposita Lettera d'Ordine (ALLEGATO 1), che costituirà pertanto il contratto specifico per ogni singolo intervento, fino al raggiungimento dell'importo massimo stimato.
7. Non è ammesso ribasso sulle spese relative al costo del personale, delle spese retributive e delle misure di adempimento alle disposizioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. La verifica sarà rinviata all'esame della congruità delle offerte, qualora si ritenesse necessario.
8. Per la natura dell'accordo quadro, che riguarda appunto l'esecuzione di lavorazioni non programmabili, non è possibile una suddivisione dell'importo complessivo in lavorazioni omogenee.
9. L'importo dei costi e degli oneri della sicurezza, sarà determinato per ciascun ordinativo ai sensi dell'allegato XV del D.Lgs.81/2008 in relazione all'attività da svolgere e non è soggetto ad alcun ribasso; pertanto l'importo indicato nella tabella sul frontespizio, determinato in base all'esperienza pregressa su interventi analoghi, è da ritenersi puramente indicativo.
10. Nel periodo di durata dell'Accordo Quadro, ciascun ordinativo sarà impartito mediante apposita Lettera d'Ordine/Contratto attuativo, che costituirà pertanto il contratto specifico per ogni singolo intervento, fino al raggiungimento dell'importo massimo stimato.

Art. 3 – Modalità di stipulazione del contratto

1. Il corrispettivo del contratto di accordo quadro è previsto interamente **“a misura”** per gli interventi che si renderanno necessari.
2. L'importo del contratto può variare, in aumento o in diminuzione, in base alle quantità effettivamente progettate ed eseguite, fermi restando i limiti di cui all'articolo 120 comma 9 del D.Lgs.36/2023 e le condizioni previste dal presente capitolato speciale.
3. Qualora nel periodo di durata dell'appalto, come meglio determinata al successivo articolo 8, non fossero raggiunti i 4/5 dell'importo complessivo dell'accordo quadro non sarà corrisposto il 10% della differenza tra i 4/5 dell'importo complessivo dell'accordo quadro e l'ammontare netto degli eventuali lavori eseguiti. L'Appaltatore non potrà, pertanto, richiedere alcun indennizzo, a qualsiasi titolo o ragione, nel caso in cui la Stazione Appaltante non utilizzi l'intero importo stimato durante il periodo di validità dell'Accordo Quadro, oppure qualora si raggiunga l'ammontare prima del termine.
4. A titolo puramente esemplificativo potranno essere richiesti interventi che presumibilmente riguarderanno impianti di cantiere, demolizioni e smontaggi, opere edili, opere di efficientamento energetico, interventi di miglioramento sismico, opere serramentistiche, impianti di riscaldamento, impianti elettrici, opere varie, trasporti, smaltimento, presso discarica autorizzata, di materiali pericolosi, rinvenuti o segnalati.
5. L'Amministrazione appaltante fornirà, se si rendessero necessari in considerazione dell'entità e della specificità degli interventi da eseguire, copia dei progetti esecutivi, degli eventuali atti autorizzativi.
6. In considerazione della natura dell'appalto, l'esatta consistenza dei lavori sarà definita per ciascun ordinativo d'intervento, quindi, in ottemperanza a quanto previsto dal D.Lgs.81/08, al fine della prevenzione e protezione dei rischi, il DUVRI/PSC facente parte dei documenti contrattuali dovrà essere aggiornato in corso d'opera in relazione a ciascun ordinativo specifico per il quale verranno individuati i relativi costi per la sicurezza.
7. Resta inteso che prima dell'inizio delle attività previste nel singolo ordine di servizio, l'Aggiudicatario provvederà a stilare un aggiornamento del proprio Piano Operativo di Sicurezza, complementare e di dettaglio al DUVRI/PSC, che contribuirà a far parte integrante della documentazione relativa al singolo intervento specifico.

A.R.T.E. AZIENDA REGIONALE TERRITORIALE PER L'EDILIZIA
DELLA PROVINCIA DI GENOVA
Via Bernardo Castello 3
16121 GENOVA
Tel. 010/53901 – Fax 010/5390317
pec protocollo@pec.arte.ge.it
e-mail info@arte.ge.it
sito web www.arte.ge.it

C. F. 00488430109
Ufficio del Registro delle Imprese
di Genova – R.E.A. 360473



Art. 4 – Categoria prevalente, categorie scorporabili e subappaltabili

1. Ai sensi dell'art. 2 dell'Allegato II.12 al D.Lgs.36/2023 e in conformità alla tabella A che ne costituisce parte integrante, i lavori oggetto dell'appalto sono classificati nelle categorie individuate nella Tabella A allegata al presente capitolato speciale.
2. Nella Tabella A è altresì individuato il complesso delle categorie prevalenti e l'elenco delle restanti categorie. Ai sensi dell'art. 119 comma 2 del D.Lgs 36/2023, nella medesima tabella sono riportate le lavorazioni da eseguire esclusivamente a cura dell'aggiudicatario, quelle subappaltabili e quelle non ulteriormente subappaltabili. In merito alla subappaltabilità delle lavorazioni si faccia riferimento alle condizioni di legge e del presente CSA, con i limiti e le prescrizioni di cui all' Art. 39 che segue.
3. Fatto salvo quanto specificato al precedente comma 2, i lavori appartenenti a categorie generali o specializzate della tabella "A" dell'allegato II.12 al D.Lgs.36/2023, diverse da quella prevalente, di importo non superiore a Euro 150.000, possono essere realizzati dall'Appaltatore anche se questi non sia in possesso dei requisiti di qualificazione per la relativa categoria; essi possono altresì, a scelta dello stesso Appaltatore, essere scorporati per essere realizzati da un'impresa mandante ovvero realizzati da un'impresa subappaltatrice qualora ricadano fra quelli subappaltabili e purché tale intenzione sia stata indicata dall'Appaltatore in sede di offerta; in quest'ultimo caso l'impresa subappaltatrice deve essere in possesso dei requisiti previsti dall'Allegato II.12 al D.Lgs.36/2023.

CAPO 2 – DISCIPLINA CONTRATTUALE

Art. 5 – Interpretazione del contratto e del capitolato speciale d'appalto

1. In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione più aderente alle finalità per le quali il lavoro è stato progettato e, comunque, quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva.
2. In caso di norme del capitolato speciale tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili, trovano applicazione, in primo luogo, le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali; in secondo luogo, quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari ovvero all'ordinamento giuridico; infine, quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.
3. L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del capitolato speciale, è fatta tenendo conto delle finalità del contratto e dei risultati ricercati con l'attuazione del progetto approvato; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del codice civile.

Art. 6 – Documenti che fanno parte del contratto

1. Fanno parte integrante e sostanziale del contratto di Accordo Quadro, ancorché non materialmente allegati:
 - a) il Capitolato Generale d'Appalto approvato con D.M. 19.4.2000, n. 145 (ad esclusione degli articoli abrogati);
 - b) il presente Capitolato Speciale comprese le tabelle allegate allo stesso, con i limiti, per queste ultime, descritti nel seguito in relazione al loro valore indicativo;
 - c) Elenco Prezzi unitari;
 - d) il Prezzario Regione Liguria - Anno 2024 – aggiornato al 27/12/2023 e relative norme di misurazione e valutazione dei lavori;
 - e) DUVRI;

A.R.T.E. AZIENDA REGIONALE TERRITORIALE PER L'EDILIZIA
DELLA PROVINCIA DI GENOVA
Via Bernardo Castello 3
16121 GENOVA
Tel. 010/53901 – Fax 010/5390317
pec protocollo@pec.arte.ge.it
e-mail info@arte.ge.it
sito web www.arte.ge.it

C. F. 00488430109
Ufficio del Registro delle Imprese
di Genova – R.E.A. 360473



- f) Garanzia definitiva come definita all'Art. 30 che segue;
2. I contratti specifici per ciascun intervento saranno costituiti da:
- a) le singole lettere d'ordine / contratti attuativi predisposti per ciascun intervento;
 - b) il piano operativo di sicurezza (POS) di cui all'Art. 89, comma 1, lett. h) del D.Lgs. n. 81/08 e al punto 3.2 dell'allegato XV allo stesso decreto e gli eventuali piani operativi di cui all'art. 119, comma 15 del D.Lgs.36/23 predisposti per ciascun ordinativo.
3. La posizione nell'elenco di cui ai commi precedenti corrisponde anche alla gerarchia dei documenti, nel caso di discordanza tra i contenuti degli stessi.
4. Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme attualmente vigenti in materia di lavori pubblici e in particolare:
- a) la Legge n. 2248 del 20.3.1865, all. F, nella parte non abrogata;
 - b) il D. Lgs. n.36 del 31 marzo 2023 e ss.mm.ii;
 - c) il D.Lgs. n.81 del 9 Aprile 2008 e ss.mm.ii;
 - d) Il D.M. Infrastrutture e Trasporti 7 marzo 2018 n. 49.

Art. 7 – Disposizioni particolari riguardanti l'Accordo Quadro

1. Esperita la gara, l'amministrazione appaltante, effettuate le verifiche di legge, provvederà all'aggiudicazione dell'accordo quadro e, previa sottoscrizione di verbale nel quale le Parti si danno reciprocamente atto della sussistenza delle condizioni che consentono l'immediata esecuzione dei lavori, alla stipula del contratto.
2. L'impresa appaltatrice dovrà indicare un esatto recapito postale, telefonico ed aziendale, ed essere sempre reperibile a detto recapito a qualunque ora del giorno e della notte, comprese le giornate feriali e festive.
3. Per ciascun intervento sarà redatto dall'impresa aggiudicataria un apposito preventivo a Forfait globale chiuso sulla base dei prezzi contrattuali, sul quale la stessa D.L. darà l'assenso, con l'emissione di apposita Lettera d'Ordine.
4. La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte dell'appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente Accordo Quadro per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione.
5. L'impresa, nei casi in cui si presenti la necessità di eseguire interventi di urgenza, dovrà provvedere, al massimo entro 5 gg dalla richiesta di intervento, ad avviare concretamente i relativi lavori e portarli a termine entro la scadenza fissata dalla D.L.
6. La Lettera d'ordine/contratto attuativo potrà prescrivere uno o più interventi da eseguire, anche in immobili diversi; e inoltre l'Impresa dovrà essere attrezzata per soddisfare eventuali richieste di intervento contemporanee.

Art. 8 – Fallimento o altra procedura di insolvenza a carico dell'appaltatore

1. In caso di fallimento dell'appaltatore la Stazione appaltante si avvale, salvi e senza pregiudizio per ogni altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dall'art. 124 del D.Lgs.36/2023.

A.R.T.E. AZIENDA REGIONALE TERRITORIALE PER L'EDILIZIA
DELLA PROVINCIA DI GENOVA
Via Bernardo Castello 3
16121 GENOVA
Tel. 010/53901 – Fax 010/5390317
pec protocollo@pec.arte.ge.it
e-mail info@arte.ge.it
sito web www.arte.ge.it

C. F. 00488430109
Ufficio del Registro delle Imprese
di Genova – R.E.A. 360473



Art. 9 – Rappresentante dell'appaltatore e domicilio

1. L'appaltatore deve eleggere domicilio ai sensi e nei modi di cui all'art. 2 del Capitolato Generale d'Appalto; a tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto.
2. La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell'appaltatore o da altro tecnico, avente comprovata esperienza in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire. L'appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. Il direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell'appaltatore per disciplina, incapacità o grave negligenza. L'appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.
3. L'appaltatore deve, altresì, comunicare, ai sensi e nei modi di cui all'art. 3 del capitolato generale d'appalto, nonché ai sensi e per gli effetti della legge 136/2010, le generalità delle persone autorizzate a riscuotere.
4. Ogni variazione del domicilio di cui al comma 1, o delle persone di cui ai commi 2, 3 e 4, deve essere tempestivamente comunicata alla Stazione appaltante.

Art. 10 – Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi e l'esecuzione

1. Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, anche relativamente a sistemi e subsistemi di impianti tecnologici oggetto dell'appalto, devono essere rispettate tutte le prescrizioni di legge e di regolamento in materia di qualità, provenienza e accettazione dei materiali e componenti nonché, per quanto concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le modalità di esecuzione di ogni categoria di lavoro, tutte le indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nel capitolato speciale, negli elaborati grafici del progetto esecutivo e nella descrizione delle singole voci allegata allo stesso capitolato.
2. Per quanto riguarda l'accettazione, la qualità e l'impiego dei materiali, la loro provvista, il luogo della loro provenienza e l'eventuale sostituzione di quest'ultimo, si applica l'articolo 4 dell'Allegato II.14 al D.Lgs.36/2023.
3. Tutti i materiali ed i prodotti impiegati, sia ad uso strutturale che non, dovranno essere idonei all'utilizzo e provvisti, in vigore di una norma europea armonizzata, di regolare marcatura CE in conformità alle prescrizioni disposte dal Regolamento UE n. 305/2011 che fissa le condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione. I materiali ed i prodotti da costruzione per i quali vige l'obbligo di marcatura CE dovranno essere accompagnati dalla Dichiarazione di Prestazione (DoP) predisposta in conformità all'allegato III del regolamento (UE) n. 305/2011.
4. I materiali e prodotti ad uso strutturale:
 - a) ove, per mancanza di una norma europea armonizzata non sussista l'obbligo di marcatura CE, dovranno essere identificati e qualificati in base alle Norme Tecniche per le Costruzioni (NTC), di cui al DM 17/01/2018, emanati dal Servizio Tecnico Centrale (STC) del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici (CSLLPP). In tal caso, essi dovranno essere accompagnati dalla relativa documentazione di identificazione, qualificazione e tracciabilità in conformità alle NTC;
 - b) in presenza di una norma europea armonizzata ricadente nel periodo di coesistenza con le NTC, dovranno essere dotati, in alternativa, di marcatura CE oppure di qualificazione prevista dalle NTC. In tal caso, essi dovranno essere corrispondentemente accompagnati dalla DoP oppure dalla documentazione di identificazione, qualificazione e tracciabilità in conformità alle NTC;
 - c) in assenza di una norma europea armonizzata o non ricadenti nelle NTC, dovranno essere provvisti di marcatura CE sulla base di una pertinente "Valutazione Tecnica Europea (ETA)" oppure di un "Certificato di Valutazione Tecnica (CVT)" rilasciato dal Presidente del CSLLPP previa istruttoria presso il STC; in tal caso, essi dovranno essere corrispondentemente accompagnati dalla DoP oppure dal CVT.
5. L'accettazione dei materiali e dei componenti è definitiva solo dopo la loro posa in opera. Il direttore dei lavori può rifiutare in qualunque tempo i materiali e i componenti deperiti dopo l'introduzione in cantiere, o che per qualsiasi causa non fossero conformi alle caratteristiche tecniche risultanti dai documenti allegati al contratto; in

A.R.T.E. AZIENDA REGIONALE TERRITORIALE PER L'EDILIZIA
DELLA PROVINCIA DI GENOVA
Via Bernardo Castello 3
16121 GENOVA
Tel. 010/53901 – Fax 010/5390317
pec protocollo@pec.arte.ge.it
e-mail info@arte.ge.it
sito web www.arte.ge.it

C. F. 00488430109
Ufficio del Registro delle Imprese
di Genova – R.E.A. 360473



questo ultimo caso l'esecutore deve rimuoverli dal cantiere e sostituirli con altri a sue spese.

6. Ove l'esecutore non effettui la rimozione nel termine prescritto dal direttore dei lavori, la stazione appaltante può provvedervi direttamente a spese dell'esecutore, a carico del quale resta anche qualsiasi onere o danno che possa derivargli per effetto della rimozione eseguita d'ufficio.
7. Anche dopo l'accettazione e la posa in opera dei materiali e dei componenti da parte dell'esecutore, restano fermi i diritti e i poteri della stazione appaltante in sede di collaudo.
8. L'esecutore che di sua iniziativa abbia impiegato materiali o componenti di caratteristiche superiori a quelle prescritte nei documenti contrattuali, o eseguito una lavorazione più accurata, non ha diritto ad aumento dei prezzi e la contabilità è redatta come se i materiali avessero le caratteristiche stabilite.
9. Nel caso sia stato autorizzato per ragioni di necessità o convenienza da parte del direttore dei lavori l'impiego di materiali o componenti aventi qualche carenza nelle dimensioni, nella consistenza o nella qualità, ovvero sia stata autorizzata una lavorazione di minor pregio, viene applicata una adeguata riduzione del prezzo in sede di contabilizzazione, sempre che l'opera sia accettabile senza pregiudizio e salve le determinazioni definitive dell'organo di collaudo.
10. Gli accertamenti di laboratorio e le verifiche tecniche obbligatorie, ovvero specificamente previsti dal presente Capitolato Speciale, sono disposti dalla direzione dei lavori o dall'organo di collaudo, imputando la spesa a carico delle somme a disposizione accantonate a tale titolo nel quadro economico. Per le stesse prove la direzione dei lavori provvede al prelievo del relativo campione ed alla redazione di apposito verbale di prelievo; la certificazione effettuata dal laboratorio prove materiali riporta espresso riferimento a tale verbale.
11. Come previsto dall'Art. 6, comma 4, del D.M. 49/2018, la direzione dei lavori o l'organo di collaudo possono disporre ulteriori prove ed analisi ancorché non prescritte dal presente Capitolato Speciale ma ritenute necessarie per stabilire l'idoneità dei materiali o dei componenti. Le relative spese sono poste a carico dell'esecutore.
12. L'esecuzione dovrà ottemperare, ove applicabili, alle norme vigenti in materia di C.A.M., di cui al Decreto del Ministero della Transizione Ecologica 23 giugno 2022.

Art. 11 – Denominazione in valuta

1. L'offerta ed i rapporti contrattuali sono espressi in euro con due decimali.
2. Ove non diversamente specificato, gli importi si intendono I.V.A. esclusa.

CAPO 3 – TERMINI PER L'ESECUZIONE

Art. 12 – Consegna e inizio dei lavori

1. L'esecuzione dei Lavori relativi a ciascuna lettera d'ordine ha inizio, in seguito a consegna, risultante da apposito Verbale, da effettuarsi, non oltre 45 giorni dalla relativa notifica effettuata all'appaltatore via PEC, previa convocazione dell'esecutore.
2. E' facoltà della Stazione Appaltante procedere in via d'urgenza, alla consegna dei lavori, anche nelle more dell'approvazione del contratto quadro. In tal caso il direttore dei lavori indica espressamente sulla Lettera d'Ordine le lavorazioni da iniziare immediatamente. E' possibile l'esecuzione d'urgenza, ai sensi dell'articolo 17, comma 9 del D.Lgs.36/2023, per evitare situazioni di pericolo per persone e cose, per motivi di igiene e salute pubblica e, in ogni, caso per evitare danni gravi all'interesse pubblico che l'accordo quadro è destinato ad assicurare.

A.R.T.E. AZIENDA REGIONALE TERRITORIALE PER L'EDILIZIA
DELLA PROVINCIA DI GENOVA
Via Bernardo Castello 3
16121 GENOVA
Tel. 010/53901 – Fax 010/5390317
pec protocollo@pec.arte.ge.it
e-mail info@arte.ge.it
sito web www.arte.ge.it

C. F. 00488430109
Ufficio del Registro delle Imprese
di Genova – R.E.A. 360473



3. E' inoltre facoltà della Stazione Appaltante procedere alla consegna dei lavori anticipata, prima della stipulazione formale del contratto, per motivate ragioni ai sensi dell'Art.50 c.6 del D.Lgs 36/2023;
4. Se nel giorno fissato e comunicato l'appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei lavori, il direttore dei lavori fissa un nuovo termine perentorio, non inferiore a 5 giorni e non superiore a 15; i termini per l'esecuzione decorrono comunque dalla data della prima convocazione. Decorso inutilmente il termine di anzidetto è facoltà della Stazione appaltante di risolvere il contratto e incamerare la cauzione, ferma restando la possibilità di avvalersi della garanzia fideiussoria al fine del risarcimento del danno (ivi compreso l'eventuale maggior prezzo di una nuova aggiudicazione), senza che ciò possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta. Qualora sia indetta una nuova procedura per l'affidamento del completamento dei lavori, l'aggiudicatario è escluso dalla partecipazione in quanto l'inadempimento è considerato grave negligenza accertata.

Art. 13 – Termini per l'ultimazione dei lavori

1. La durata dell'accordo quadro è fissato in **n° 365 giorni (trecentosessantacinque) naturali e consecutivi** decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori; il tempo previsto per l'esecuzione di ciascun intervento sarà stabilito di volta in volta ed indicato sulla Lettera d'Ordine redatta dalla Direzione Lavori. L'appaltatore è tenuto comunque a procedere all'avvio dei lavori entro 7 giorni naturali e consecutivi dell'Ordinativo emesso. La stazione appaltante effettuerà una verifica dello stato di avanzamento dei lavori alla metà dei tempi contrattuali.
2. Nel calcolo del tempo contrattuale necessario per l'esecuzione degli interventi programmati, si è tenuto conto delle ferie contrattuali.
3. La Stazione Appaltante si riserva, comunque la facoltà di prorogare la durata dell'accordo quadro fino ad un massimo di ulteriori 365 (trecentosessantacinque) giorni naturali consecutivi ma tale eventuale proroga non avrà ripercussioni sull'ammontare complessivo dell'accordo quadro di cui all'Art. 2 e sulle altre condizioni contrattuali di cui al presente Capitolato Speciale.
4. Il tempo previsto per l'esecuzione di ciascun intervento sarà stabilito di volta in volta ed indicato sulla lettera d'ordine /contratto attuativo dalla Direzione Lavori.
5. Ai sensi dell'Art.12, Comma 1 del D.M. 49/2008, il Direttore dei Lavori potrà prevedere l'assegnazione di un termine perentorio, non superiore a sessanta giorni, per il completamento di lavorazioni di piccola entità, accertate da parte del medesimo come del tutto marginali e non incidenti sull'uso e sulla funzionalità dei lavori. Il mancato rispetto di questo termine comporta l'inefficacia del certificato di ultimazione e la necessità di redazione di nuovo certificato che accerti l'avvenuto completamento delle lavorazioni sopraindicate.
6. L'Impresa sarà ritenuta responsabile sia amministrativamente che giudizialmente per tutti i danni che potessero derivare a persone o cose causati dalla mancata tempestività nell'iniziare i lavori.
7. L'appaltatore si obbliga alla rigorosa ottemperanza del cronoprogramma dei lavori di ogni singolo atto attuativo che potrà fissare scadenze inderogabili per l'approntamento delle opere necessarie all'inizio di forniture e lavori da effettuarsi da altre ditte per conto della Stazione Appaltante ovvero necessarie all'utilizzazione, prima della fine dei lavori e previo certificato di collaudo o certificato di regolare esecuzione, riferito alla sola parte funzionale delle opere.
8. Le singole lettere d'ordine potranno essere assegnate fino all'ultimo giorno di validità dell'accordo e la relativa durata sarà precisata nella lettera d'ordine stessa: conseguentemente, un intervento potrà completarsi anche oltre la durata dell'Accordo.

Art. 14 – Sospensioni e proroghe

1. Qualora si verifichino le condizioni di cui all'Art. 121 comma 1 e 2 del D.Lgs 36/2023, la direzione dei lavori o il RUP, d'ufficio o su segnalazione dell'appaltatore, possono ordinare la sospensione dei lavori redigendo apposito verbale. Costituiscono circostanze speciali anche le situazioni che determinano la necessità di procedere alla redazione di una variante in corso d'opera nei casi previsti dall'art. 120 del D.Lgs.36/2023.
2. Si applicano l'Art. 8 dell'All. II.14 e l'Art. 121 del D.Lgs.36/2023.

A.R.T.E. AZIENDA REGIONALE TERRITORIALE PER L'EDILIZIA
 DELLA PROVINCIA DI GENOVA
 Via Bernardo Castello 3
 16121 GENOVA
 Tel. 010/53901 – Fax 010/5390317
 pec protocollo@pec.arte.ge.it
 e-mail info@arte.ge.it
 sito web www.arte.ge.it

C. F. 00488430109
 Ufficio del Registro delle Imprese
 di Genova – R.E.A. 360473



3. A giustificazione del ritardo nell'ultimazione dei lavori o nel rispetto delle scadenze fissate dal programma temporale l'appaltatore non può mai attribuirne la causa, in tutto o in parte, ad altre ditte o imprese o forniture, se esso appaltatore non abbia tempestivamente per iscritto denunciato alla Stazione appaltante il ritardo imputabile a dette ditte, imprese o fornitori.
4. I verbali per la concessione di sospensioni, redatti dalla direzione dei lavori con adeguata motivazione e recanti l'indicazione dello stato di avanzamento dei lavori, controfirmati dall'appaltatore, devono pervenire al responsabile del progetto entro il quinto giorno naturale successivo alla loro redazione e devono essere restituiti controfirmati dallo stesso; qualora il Responsabile del Progetto non si pronunci entro tre giorni dal ricevimento, i verbali si danno per riconosciuti e accettati dalla Stazione Appaltante.
5. In ogni caso la sospensione opera dalla data di redazione del relativo verbale, accettato dal responsabile del progetto. Non possono essere riconosciute sospensioni, e i relativi verbali non hanno alcuna efficacia, in assenza di adeguate motivazioni o le cui motivazioni non siano riconosciute adeguate da parte del responsabile del progetto.
6. Il verbale di sospensione ha efficacia dal quinto giorno antecedente la sua presentazione al Responsabile del Progetto, qualora il predetto verbale gli sia stato trasmesso dopo il quinto giorno dalla redazione ovvero rechi una data di decorrenza della sospensione anteriore al quinto giorno precedente la data di trasmissione.
7. Qualora l'appaltatore non intervenga alla firma del verbale di sospensione o rifiuti di sottoscriverlo, oppure apponga sullo stesso delle riserve, si procede a norma dell'Art. 9 del DM 49/2018.
8. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche a sospensioni parziali e riprese parziali che abbiano per oggetto parti determinate dei lavori, da indicare nei relativi verbali.
9. Ai sensi dell'Art.121 c.8 del D.Lgs. 36/2023, l'appaltatore, qualora per causa a esso non imputabile, non sia in grado di ultimare i lavori nei termini contrattuali di cui all'art. 14, può chiedere, con domanda motivata, proroghe che, se riconosciute giustificate, sono concesse dal RUP, sentito il direttore dei lavori purché le domande pervengano con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine anzidetto.
10. Sull'istanza di proroga decide il RUP, sentita la direzione dei lavori, entro 30 giorni dal suo ricevimento.

Art. 15 – Penali in caso di ritardo

1. Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l'esecuzione delle opere di ogni singolo atto attuativo dell'accordo quadro, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell'ultimazione dei lavori viene applicata una penale pari al 3 (tre) per mille dell'importo contrattuale relativo ad ogni singola Lettera d'Ordine/Contratto attuativo.
2. La penale, nella stessa misura percentuale di cui al comma 1, trova applicazione anche in caso di ritardo:
 - a) nell'inizio dei lavori rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori per la consegna degli stessi, qualora la Stazione appaltante non si avvalga della facoltà di risoluzione del contratto di cui all'art. 3, comma 3 dell'Allegato II.14 al D. Lgs. 36/2023;
 - b) nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori;
 - c) nel rispetto dei termini imposti dalla direzione dei lavori per il ripristino di lavori non accettabili o danneggiati;
 - d) nel rispetto delle soglie temporali fissate a tale scopo nel cronoprogramma dei lavori di ciascun ordinativo;
3. La penale di cui al comma 2, lettera b) e lettera d), è applicata all'importo dei lavori ancora da eseguire; la penale di cui al comma 2, lettera c) è applicata all'importo dei lavori di ripristino o di nuova esecuzione ordinati per rimediare a quelli non accettabili o danneggiati.
4. Tutte le penali di cui al presente articolo sono contabilizzate in detrazione in occasione del pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo.
5. L'importo complessivo delle penali irrogate ai sensi dei commi precedenti non può superare il 10 per cento dell'importo contrattuale dell'accordo quadro; qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale trova applicazione l'articolo 17 che segue, in materia di risoluzione del

A.R.T.E. AZIENDA REGIONALE TERRITORIALE PER L'EDILIZIA
 DELLA PROVINCIA DI GENOVA
 Via Bernardo Castello 3
 16121 GENOVA
 Tel. 010/53901 – Fax 010/5390317
 pec protocollo@pec.arte.ge.it
 e-mail info@arte.ge.it
 sito web www.arte.ge.it

C. F. 00488430109
 Ufficio del Registro delle Imprese
 di Genova – R.E.A. 360473



contratto.

6. L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dei ritardi.

Art. 16 – Inderogabilità dei termini di esecuzione

1. Non costituiscono motivo di proroga dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione:
 - a) il ritardo nell'installazione del cantiere e nell'allacciamento alle reti tecnologiche necessarie al suo funzionamento, per l'approvvigionamento dell'energia elettrica e dell'acqua;
 - b) l'adempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dal direttore dei lavori o dagli organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza, ivi compreso il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, se nominato;
 - c) l'esecuzione di accertamenti integrativi che l'appaltatore ritenesse di dover effettuare per l'esecuzione delle opere di fondazione, delle strutture e degli impianti, salvo che siano ordinati dalla direzione dei lavori o espressamente approvati da questa;
 - d) il tempo necessario per l'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e altre prove assimilabili;
 - e) il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'appaltatore comunque previsti dal capitolato speciale d'appalto;
 - f) le eventuali controversie tra l'appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati;
 - g) le eventuali vertenze a carattere aziendale tra l'appaltatore e il proprio personale dipendente;
 - h) le sospensioni disposte dalla Stazione appaltante, dal Direttore dei lavori, dal Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione o dal RUP per inosservanza delle misure di sicurezza dei lavoratori nel cantiere o inosservanza degli obblighi retributivi, contributivi, previdenziali o assistenziali nei confronti dei lavoratori impiegati nel cantiere;
 - i) le sospensioni disposte dal personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale in relazione alla presenza di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria o in caso di reiterate violazioni della disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale, ai sensi dell'articolo 14 del Decreto n. 81 del 2008, fino alla relativa revoca;
 - j) i ritardi o gli inadempimenti di ditte, imprese, fornitori, tecnici o altri, titolari di rapporti contrattuali con la Stazione appaltante, se l'appaltatore non abbia tempestivamente denunciato per iscritto alla Stazione appaltante medesima le cause imputabili a dette ditte, imprese o fornitori o tecnici;
2. Le cause di cui al comma 1 non possono costituire altresì motivo per le sospensioni dei lavori di cui all'articolo 14, per la disapplicazione delle penali di cui all'articolo 15, né possono costituire ostacolo all'eventuale risoluzione del Contratto ai sensi dell'articolo 17.

Art. 17 – Risoluzione dei contratti specifici per mancato rispetto dei termini

1. L'eventuale ritardo dell'appaltatore rispetto ai termini per l'ultimazione dei lavori o sulle scadenze esplicitamente fissate allo scopo dal programma temporale, in relazione ad ogni singolo atto attuativo, superiore a 30 (trenta) giorni naturali consecutivi, ove giustificato da sue negligenze, rende necessario l'intervento del direttore dei lavori che deve assegnare all'Appaltatore un termine non inferiore a 10 giorni entro il quale l'Appaltatore deve eseguire le prestazioni dovute. Scaduto tale termine, qualora l'inadempimento permanga, la stazione appaltante risolve il contratto, ai sensi dell'art. 122, comma 4, del D.Lgs.36/2023, con atto scritto notificato all'Appaltatore, fermo restando il pagamento delle penali contrattuali.
2. Nel caso di risoluzione del contratto la penale è computata sul periodo determinato sommando il ritardo accumulato dall'appaltatore rispetto al programma esecutivo dei lavori e il termine assegnato dal direttore dei

A.R.T.E. AZIENDA REGIONALE TERRITORIALE PER L'EDILIZIA
DELLA PROVINCIA DI GENOVA
Via Bernardo Castello 3
16121 GENOVA
Tel. 010/53901 – Fax 010/5390317
pec protocollo@pec.arte.ge.it
e-mail info@arte.ge.it
sito web www.arte.ge.it

C. F. 00488430109
Ufficio del Registro delle Imprese
di Genova – R.E.A. 360473



lavori per compiere i lavori con la messa in mora di cui al comma 1.

3. Sono dovuti dall'appaltatore i danni subiti dalla Stazione appaltante in seguito alla risoluzione del contratto, comprese le eventuali maggiori spese connesse al completamento dei lavori affidati a terzi. Per il risarcimento di tali danni la Stazione appaltante può trattenere qualunque somma maturata a credito dell'appaltatore in ragione dei lavori eseguiti nonché rivalersi sulla garanzia fideiussoria.
4. Per quanto attiene al recesso si applicano l'art. 123 e l'articolo 11 dell'allegato II.14 del D.Lgs.36/2023.

CAPO 4 – DISCIPLINA ECONOMICA

Art. 18 – Anticipazione

1. Ai sensi dell'art. 125, comma 1, del D.Lgs.36/2023 viene concessa anticipazione pari al 20% dell'importo stimato di ogni singolo affidamento da corrispondere all'Appaltatore entro quindici giorni dall'effettivo inizio di ciascun ordinativo di lavori. L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori. La predetta garanzia è rilasciata, ai sensi dell'art. 106 c.3 del D.Lgs. 36/2023, da imprese bancarie autorizzate, o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano la rispettiva attività. La garanzia può essere, altresì, rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo degli intermediari finanziari di cui all'art. 106 del D.Lgs. 385/93. L'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei lavori, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte delle stazioni appaltanti. Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione dei lavori non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.

Art. 19 – Pagamenti in acconto e relativa fatturazione

1. I pagamenti avvengono per stati di avanzamento, mediante emissione di certificato di pagamento ogni volta che i lavori eseguiti, aumentati degli eventuali materiali utili a piè d'opera depositati in cantiere (questi ultimi valutati per la metà del loro importo), contabilizzati al netto del ribasso d'asta, comprensivi della relativa quota degli oneri per la sicurezza, secondo quanto stabilito all'Art. 25, che segue, raggiungano un importo non inferiore a Euro 60.000,00= (Euro sessantamila/00), al netto della ritenuta di cui al comma 2.
2. A garanzia dell'osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, sull'importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,50 per cento da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale;
3. All'avvenuto raggiungimento dell'importo dei lavori eseguiti di cui al comma 1, il direttore dei lavori redige la relativa contabilità che deve recare la dicitura: "lavori a tutto il".
4. I pagamenti relativi agli acconti del corrispettivo di appalto sono effettuati nel termine di trenta giorni decorrenti dall'adozione di ogni stato di avanzamento dei lavori e i certificati di pagamento relativi agli acconti del corrispettivo di appalto sono emessi contestualmente all'adozione di ogni stato di avanzamento dei lavori e comunque entro un termine non superiore a 7 giorni dall'adozione degli stessi, previa verifica della regolarità contributiva dell'esecutore e dei subappaltatori.
5. Qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 45 giorni, per cause non dipendenti dall'appaltatore, si provvede alla redazione dello stato di avanzamento e all'emissione del certificato di pagamento, prescindendo dall'importo minimo di cui al comma 1.
6. Il Direttore dei Lavori liquida l'importo relativo ai Costi della Sicurezza previsti in base allo stato d'avanzamento

A.R.T.E. AZIENDA REGIONALE TERRITORIALE PER L'EDILIZIA
DELLA PROVINCIA DI GENOVA
Via Bernardo Castello 3
16121 GENOVA
Tel. 010/53901 – Fax 010/5390317
pec protocollo@pec.arte.ge.it
e-mail info@arte.ge.it
sito web www.arte.ge.it

C. F. 00488430109
Ufficio del Registro delle Imprese
di Genova – R.E.A. 360473



dei lavori, sentito il Coordinatore per l'esecuzione dei lavori.

Art. 20 – Pagamenti a saldo e relativa fatturazione

1. Il conto finale dei lavori è redatto entro 30 giorni dalla data della loro ultimazione, accertata con apposito verbale; redatto il verbale di ultimazione, è accertata e predisposta la liquidazione dell'ultima rata d'acconto qualunque sia l'ammontare della somma.
2. Il conto finale dei lavori è sottoscritto dall'appaltatore e, per la Stazione appaltante, dal responsabile del progetto entro 30 giorni dalla sua redazione ai sensi del comma 1.
3. La rata di saldo, unitamente alle ritenute di cui all'Art. 19, comma 2, nulla ostando, è pagata entro 30 giorni dopo l'avvenuta emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.
4. Il pagamento della rata di saldo, disposto previa garanzia fideiussoria, non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'art. 1666, comma 2 del codice civile.
5. La garanzia fideiussoria di cui al comma 4 deve avere validità ed efficacia non inferiore a 24 mesi dalla data di ultimazione dei lavori e può essere prestata, a scelta dell'appaltatore, mediante adeguamento dell'importo garantito o altra estensione avente gli stessi effetti giuridici, della garanzia fideiussoria già depositata a titolo di cauzione definitiva al momento della sottoscrizione del contratto.
6. Salvo quanto disposto dall'art. 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal soggetto appaltante prima che il certificato di collaudo o il certificato di regolare esecuzione assuma carattere definitivo.
7. Ai sensi dell'articolo 8, comma 10-bis della Legge 120/2020 come regolato dal D.M. 243/2021, in occasione della presentazione dell'ultimo stato di avanzamento dei lavori, pena l'impossibilità di procedere al saldo finale dei lavori, l'Impresa affidataria è tenuta a fornire alla Stazione Appaltante la "Dichiarazione di congruità dell'incidenza della manodopera sull'opera complessiva" (c.d. DURC di congruità), rilasciata dalla competente Cassa Edile.

Art. 21 – Ritardi nel pagamento delle rate di acconto

1. Non sono dovuti interessi per i primi 7 giorni intercorrenti tra il verificarsi delle condizioni e delle circostanze per l'emissione del certificato di pagamento ai sensi dell'Art. 19 e la sua effettiva emissione e messa a disposizione della Stazione Appaltante per la liquidazione; trascorso tale termine senza che sia emesso il certificato di pagamento, sono dovuti all'Appaltatore gli interessi legali secondo la vigente normativa.
2. Non sono dovuti interessi per i primi 30 giorni intercorrenti tra l'emissione del certificato di pagamento e il suo effettivo pagamento a favore dell'Appaltatore; trascorso tale termine senza che la Stazione Appaltante abbia provveduto al pagamento, sono dovuti all'appaltatore gli interessi nella misura stabilita dalla vigente normativa.
3. E' facoltà dell'appaltatore, trascorsi i termini di cui ai commi precedenti, ovvero nel caso in cui l'ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il quarto dell'importo netto contrattuale, di agire ai sensi dell'articolo 1460 del codice civile, rifiutando di adempiere alle proprie obbligazioni se la Stazione appaltante non provveda contemporaneamente al pagamento integrale di quanto maturato; in alternativa, è facoltà dell'Appaltatore, previa costituzione in mora della Stazione Appaltante, promuovere il giudizio arbitrale per la dichiarazione di risoluzione del contratto, trascorsi 60 giorni dalla data della predetta costituzione in mora.

A.R.T.E. AZIENDA REGIONALE TERRITORIALE PER L'EDILIZIA
DELLA PROVINCIA DI GENOVA
Via Bernardo Castello 3
16121 GENOVA
Tel. 010/53901 – Fax 010/5390317
pec protocollo@pec.arte.ge.it
e-mail info@arte.ge.it
sito web www.arte.ge.it

C. F. 00488430109
Ufficio del Registro delle Imprese
di Genova – R.E.A. 360473



Art. 22 – Ritardi nel pagamento della rata di saldo

1. Per il pagamento della rata di saldo in ritardo rispetto al termine stabilito all'Art. 20, comma 3, del presente Capitolato, per causa imputabile all'Amministrazione, sulle somme dovute decorrono gli interessi legali.
2. Qualora il ritardo nelle emissioni dei certificati o nel pagamento delle somme dovute a saldo si protragga per ulteriori 60 giorni, oltre al termine stabilito al comma 1, sulle stesse somme sono dovuti gli interessi di mora.

Art. 23 – Revisione prezzi

1. E' prevista la revisione prezzi così come stabilita dall'articolo 60 del D.Lgs.36/2023.

Art. 24 – Cessione del contratto e cessione dei crediti

1. E' vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto.
2. E' ammessa la cessione dei crediti unicamente ai sensi dell'articolo 120 comma 12 del nuovo Codice dei contratti.

CAPO 5 – DISPOSIZIONI SUI CRITERI CONTABILI PER LA LIQUIDAZIONE DEI LAVORI

Art. 25 – Valutazione dei lavori a misura

1. Nel corrispettivo per l'esecuzione dei lavori a misura s'intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal Capitolato speciale e secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali.
2. La contabilizzazione delle opere e delle forniture verrà effettuata applicando alle quantità eseguite i prezzi unitari netti desunti dall'elenco prezzi unitari o dal prezzo di riferimento di cui all'art. 6 del presente capitolato speciale, comprensivi dei relativi oneri (oneri indiretti) per la sicurezza.

Art. 26 – Valutazione costi per la sicurezza

1. I costi (oneri diretti) per la sicurezza, relativi a ciascun ordinativo, sono valutati sulla base dei prezzi unitari o dal prezzo di riferimento di cui all'art. 6 del presente capitolato speciale, formati con le relative quantità.

Art. 27 – Valutazione dei lavori in economia

1. I lavori in economia sono inseriti nella contabilità secondo i prezzi di elenco per l'importo delle somministrazioni al netto del ribasso d'asta, per quanto riguarda i materiali. Per la mano d'opera, trasporti e noli, sono liquidati secondo le tariffe locali vigenti al momento dell'esecuzione dei lavori incrementati di spese generali ed utili e con applicazione del ribasso d'asta esclusivamente su questi ultimi due addendi.

CAPO 6 – GARANZIE

Art. 28 – Garanzia provvisoria

1. Ai sensi dell'art.53, comma 1, del D.Lgs.36/2023 non è dovuta garanzia provvisoria.

Art. 29 – Riduzione della garanzia provvisoria

- 1 Non si applicano le riduzioni previste dall'art. 106, c.8, del D.Lgs 36/2023.

Art. 30 – Garanzia definitiva

- 1 Nelle procedure di affidamento di cui all'articolo 50, comma 1, del D.Lgs 36/2023 viene richiesta una garanzia definitiva pari al 5%. Non si applicano gli incrementi di cui all'Art. 117 c.2. del medesimo Decreto.
- 2 La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'Appaltatore. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione. La stazione appaltante può richiedere al soggetto aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore.
- 3 La garanzia fideiussoria di cui al comma 1 a scelta dell'appaltatore può essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'art. 106 del D. Lgs. 385/93, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.
- 4 La garanzia di cui al comma 1 è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito. L'ammontare residuo della cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta del committente.
- 5 Approvato il certificato di collaudo ovvero il certificato di regolare esecuzione, la garanzia fideiussoria si intende vincolata ed estinta di diritto, automaticamente, senza necessità di ulteriori atti formali, richieste, autorizzazioni, dichiarazioni liberatorie o restituzioni.
- 6 L'Amministrazione può avvalersi della garanzia fideiussoria, parzialmente o totalmente, per le spese dei lavori da eseguirsi d'ufficio nonché per il rimborso delle maggiori somme pagate durante l'appalto in confronto ai risultati della liquidazione finale; può inoltre avvalersi della garanzia fideiussoria, nei limiti dell'importo massimo garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori, servizi o forniture nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore. Possono altresì incamerare la garanzia per il pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto. L'incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale dell'Amministrazione senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell'Appaltatore di proporre azione innanzi l'autorità giudiziaria ordinaria.

Art. 31 – Assicurazione a carico dell'impresa

1. Ai sensi dell'art. 117, comma 10, del Codice vigente l'esecutore dei lavori è obbligato a costituire e consegnare alla stazione appaltante almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori di ogni singola fase attuativa, anche una polizza di assicurazione che copra i danni subiti dalle stazioni appaltanti a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori.
2. La copertura della garanzia assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato; le stesse polizze devono inoltre recare espressamente il vincolo a favore della Stazione Appaltante e sono efficaci senza riserve anche in caso di omesso o ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'esecutore.
3. La polizza assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati deve coprire tutti i danni subiti dalla Stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore, e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni causati a terzi nell'esecuzione dei lavori. Tale polizza deve essere stipulata nella forma "Contractors All Risks" (C.A.R.), deve prevedere una somma assicurata pari all'importo del contratto al lordo dell'I.V.A. e deve:
 - a) prevedere la copertura dei danni delle opere, temporanee e permanenti, eseguite o in corso di esecuzione per qualsiasi causa nel cantiere, compresi materiali e attrezzature di impiego e di uso, ancorché in proprietà o in possesso dell'impresa, compresi i beni della Stazione appaltante destinati alle opere, causati da furto e rapina, incendio, fulmini e scariche elettriche, tempesta e uragano, inondazioni e allagamenti, esplosione e scoppio, terremoto e movimento tellurico, frana, smottamento e crollo, acque anche luride e gas provenienti da rotture o perdite di condotte idriche, fognarie, gasdotti e simili, atti di vandalismo, altri comportamenti colposi o dolosi propri o di terzi;
 - b) prevedere la copertura dei danni causati da errori di realizzazione, omissioni di cautele o di regole dell'arte, difetti e vizi dell'opera, in relazione all'integra garanzia a cui l'impresa è tenuta, nei limiti della perizia e delle capacità tecniche da essa esigibili nel caso concreto, per l'obbligazione di risultato che essa assume con il contratto d'appalto anche ai sensi dell'articolo 1665 del codice civile;
 - c) nel caso di lavori di manutenzione, restauro o ristrutturazione, tali da coinvolgere o interessare in tutto o in parte beni immobili o impianti preesistenti, la somma assicurata deve comprendere, oltre all'importo del contratto incrementato dell'I.V.A., come determinato in precedenza, l'importo del valore delle predette preesistenze, come stimato dal progettista, quantificato in Euro 500.000,00.= (Euro cinquecentomila/00).
4. La polizza assicurativa di responsabilità civile per danni causati a terzi deve essere stipulata per una somma assicurata non inferiore ad Euro 1.000.000,00= (Euro un milione/00) e deve:
 - a) prevedere la copertura dei danni che l'appaltatore debba risarcire quale civilmente responsabile verso prestatori di lavoro da esso dipendenti e assicurati secondo le norme vigenti e verso i dipendenti stessi non soggetti all'obbligo di assicurazione contro gli infortuni nonché verso i dipendenti dei subappaltatori, impiantisti e fornitori per gli infortuni da loro sofferti in conseguenza del comportamento colposo commesso dall'impresa o da un suo dipendente del quale essa debba rispondere ai sensi dell'articolo 2049 del codice civile, e danni a persone dell'impresa, e loro parenti o affini, o a persone della Stazione appaltante occasionalmente o saltuariamente presenti in cantiere e a consulenti dell'appaltatore o della Stazione appaltante;
 - b) prevedere la copertura dei danni biologici;
 - c) prevedere specificamente l'indicazione che tra le "persone" si intendono compresi i rappresentanti della Stazione appaltante autorizzati all'accesso al cantiere, della direzione dei lavori, dei coordinatori per la sicurezza e dei collaudatori in corso d'opera.
5. Le garanzie di cui al presente articolo, prestate dall'Appaltatore coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. Qualora l'Appaltatore sia un'associazione temporanea di concorrenti, giusto il regime delle responsabilità disciplinato dall'art. 92 del DPR 207/10 e dall'art. 68 del D.Lgs.36/2023, le stesse garanzie assicurative prestate dalla mandataria capogruppo coprono senza alcuna

A.R.T.E. AZIENDA REGIONALE TERRITORIALE PER L'EDILIZIA
DELLA PROVINCIA DI GENOVA
Via Bernardo Castello 3
16121 GENOVA
Tel. 010/53901 – Fax 010/5390317
pec protocollo@pec.arte.ge.it
e-mail info@arte.ge.it
sito web www.arte.ge.it

C. F. 00488430109
Ufficio del Registro delle Imprese
di Genova – R.E.A. 360473



riserva anche i danni causati dalle imprese mandanti.

CAPO 7 – DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE

Art. 32 – Variazione dei lavori

1. La Stazione appaltante si riserva la facoltà di introdurre nelle opere oggetto dell'accordo quadro un aumento o una diminuzione delle prestazioni senza che l'Appaltatore possa pretendere compensi o indennizzi all'infuori del pagamento a congruaggio dei lavori eseguiti in più o in meno con l'osservanza delle prescrizioni ed entro i limiti stabiliti dall'art. 120 comma 9 del D.Lgs.36/2023.
2. Non sono riconosciute varianti al progetto esecutivo, prestazioni e forniture extra contrattuali di qualsiasi genere, eseguite senza preventivo ordine scritto della Direzione Lavori.
3. Qualunque reclamo o riserva che l'appaltatore si credesse in diritto di opporre, deve essere presentato per iscritto alla Direzione Lavori prima dell'esecuzione dell'opera oggetto della contestazione. Non sono prese in considerazione domande di maggiori compensi su quanto stabilito in contratto, per qualsiasi natura o ragione, qualora non vi sia accordo preventivo scritto prima dell'inizio dell'opera oggetto di tali richieste.
4. Non sono considerati varianti ai sensi del comma 1 gli interventi disposti dal Direttore dei lavori per risolvere aspetti di dettaglio che non siano modifiche sostanziali ai sensi dell'art. 120 comma 6 del D.Lgs.36/2023, e che non comportino un aumento dell'importo del contratto stipulato, ai sensi dell'articolo 5, comma 9, dell'allegato II.14 al D.Lgs.36/2023.
5. Con la redazione della perizia modificativa, è sottoscritto un atto di sottomissione quale appendice contrattuale, che deve indicare le modalità di contrattazione e contabilizzazione delle lavorazioni in variante.
6. L'eventuale variante deve comprendere, ove ritenuto necessario dal RUP/CSE, l'adeguamento del DUVRI/PSC di cui all'Art. 36 che segue con i relativi costi non assoggettati a ribasso, nonché l'adeguamento dei Piani Operativi di Sicurezza di cui all'Art. 37.
7. In ogni caso per quanto qui non previsto le Parti fanno espresso riferimento alla disciplina in tema di modifiche contrattuali prevista dall'articolo 120 del nuovo codice dei contratti e dall'articolo 5 dell'allegato II.14 sopra richiamato.

Art. 33 – Prezzi applicabili ai nuovi lavori e nuovi prezzi

1. Le eventuali variazioni al contratto sono valutate mediante l'applicazione dei prezzi di cui all'elenco prezzi contrattuale, con l'applicazione del ribasso formulato in sede di gara.
2. Qualora tra i prezzi di cui all'elenco prezzi contrattuale non siano previsti prezzi per i lavori in variante, si procede alla formazione di nuovi prezzi:
 - a) desumendoli dal prezzario di cui all'art. 41 c. 13 del D.Lgs.36/2023;
 - b) ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove analisi effettuate avendo a riferimento i prezzi elementari di mano d'opera, materiali, noli e trasporti alla data di formulazione dell'offerta, facendo riferimento ai prezzi correnti di mercato in base al luogo di effettuazione degli interventi.
3. I nuovi prezzi sono determinati in contraddittorio tra il direttore dei lavori e l'esecutore, riportati nel Verbale di concordamento dei nuovi prezzi ed approvati dal RUP. Ove comportino maggiori spese rispetto alle somme previste nel quadro economico, essi dovranno essere approvati dalla Stazione appaltante su proposta del RUP prima di essere ammessi nella contabilità dei lavori.
4. Tutti i nuovi prezzi, valutati a lordo, sono soggetti al medesimo ribasso d'asta offerto in sede di gara

A.R.T.E. AZIENDA REGIONALE TERRITORIALE PER L'EDILIZIA
DELLA PROVINCIA DI GENOVA
Via Bernardo Castello 3
16121 GENOVA
Tel. 010/53901 – Fax 010/5390317
pec protocollo@pec.arte.ge.it
e-mail info@arte.ge.it
sito web www.arte.ge.it

C. F. 00488430109
Ufficio del Registro delle Imprese
di Genova – R.E.A. 360473



dall'Appaltatore stesso.

5. Ai sensi dell'Art. 140 c.3 del D.Lgs 36/2023, se l'esecutore non accetta i nuovi prezzi così determinati e approvati, la Stazione appaltante può ingiungergli l'esecuzione delle lavorazioni o la somministrazione dei materiali sulla base di detti prezzi, comunque ammessi nella contabilità; ove l'esecutore non iscriva riserva negli atti contabili nei modi previsti dal presente regolamento, i prezzi si intendono definitivamente accettati.

CAPO 8 – DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA

Art. 34 – Norme di sicurezza generali

1. I lavori appaltati devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti, anche di carattere locale, in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e, in ogni caso, in condizione di permanente sicurezza e igiene.
2. L'appaltatore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi piani per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate.
3. L'appaltatore non può iniziare o continuare i lavori qualora sia in difetto nell'applicazione di quanto stabilito in tutti gli articoli del presente Capo 8.

Art. 35 – Sicurezza sul luogo di lavoro

1. L'appaltatore è obbligato a fornire alla Stazione appaltante, entro il termine prescritto da quest'ultima con apposita richiesta o, in assenza di questa, entro 30 giorni dall'aggiudicazione, e comunque prima della redazione del verbale di consegna dei lavori se questi sono iniziati nelle more della stipula del contratto, i documenti necessari a compiere gli adempimenti preliminari in materia di sicurezza di cui all'Art. 90 c.9 e all'Alleg. XVII del D.Lgs 81/08.
2. L'appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'Art. 15 del D.Lgs 81/2008, nonché le disposizioni dello stesso decreto applicabili alle lavorazioni previste nel cantiere.

Art. 36 – DUVRI/PSC

1. L'Appaltatore è obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni quanto previsto nel DUVRI/PSC, messo a disposizione da parte della Stazione appaltante ai sensi dell'art. 26 c.3/art.100 del D.Lgs. 81/2008, per ogni singolo intervento ove necessario.
2. L'Appaltatore può presentare direttamente al RUP/CSE, una o più proposte motivate di modificazione o di integrazione, nei seguenti casi:
 - a) per adeguarne i contenuti alle proprie tecnologie ovvero quando ritenga di poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza, anche in seguito alla consultazione obbligatoria e preventiva dei rappresentanti per la sicurezza dei propri lavoratori o a rilievi da parte degli organi di vigilanza;
 - b) per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori eventualmente disattese nel DUVRI/PSC, anche in seguito a rilievi o prescrizioni degli organi di vigilanza.
3. Nei casi di cui al comma 2, lettera a), l'eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni non può in alcun modo giustificare variazioni o adeguamenti dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di alcun genere del corrispettivo.
4. Nei casi di cui al comma 2, lettera b), qualora l'eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni comporti maggiori oneri a carico dell'Impresa, e tale circostanza sia debitamente provata e documentata, trova

A.R.T.E. AZIENDA REGIONALE TERRITORIALE PER L'EDILIZIA
DELLA PROVINCIA DI GENOVA
Via Bernardo Castello 3
16121 GENOVA
Tel. 010/53901 – Fax 010/5390317
pec protocollo@pec.arte.ge.it
e-mail info@arte.ge.it
sito web www.arte.ge.it

C. F. 00488430109
Ufficio del Registro delle Imprese
di Genova – R.E.A. 360473



applicazione la disciplina delle varianti.

Art. 37 – Piano Operativo di Sicurezza

1. L'Appaltatore, entro 30 giorni dall'aggiudicazione e comunque entro 10 giorni prima dell'inizio dei lavori, deve predisporre e consegnare al Direttore dei lavori o, se nominato, al Coordinatore per la sicurezza nella fase di esecuzione, un Piano Operativo di Sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori. Il Piano Operativo di Sicurezza comprende il Documento di Valutazione dei Rischi di cui agli artt. 3-18-26-28-29 del D.Lgs. 81/2008 e contiene, inoltre, le notizie di cui all'Art. 4, comma 4 e 5 dello stesso decreto, con riferimento allo specifico cantiere e deve essere aggiornato ad ogni mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni.
2. Il Piano Operativo di Sicurezza costituisce piano complementare di dettaglio del Piano di cui all'articolo 36, pertanto deve essere successivamente adeguato qualora sia previsto un aggiornamento del DUVRI/PSC.

Art. 38 – Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza

1. L'appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'art. 15 del D.Lgs. 81/2008, con particolare riguardo alle circostanze e agli adempimenti descritti agli articoli 95 e 96 del D.Lgs. 81/2008.
2. I piani di sicurezza devono essere redatti in conformità alle direttive 89/391/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1989, 92/57/CEE del Consiglio, del 24 giugno 1992, alla relativa normativa nazionale di recepimento, ai regolamenti di attuazione e alla migliore letteratura tecnica in materia.
3. L'impresa esecutrice è obbligata a comunicare tempestivamente prima dell'inizio dei lavori e quindi periodicamente, a richiesta del RUP/CSE, l'iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e la dichiarazione circa l'assolvimento degli obblighi assicurativi e previdenziali. L'affidatario è tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'appaltatore. In caso di associazione temporanea o di consorzio di imprese detto obbligo incombe all'impresa mandataria capogruppo. Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori.
4. Il DUVRI/PSC ed il Piano Operativo di Sicurezza formano parte integrante del contratto di appalto. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'Appaltatore, comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell'interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto.
5. L'Appaltatore è tenuto ad informare tempestivamente la Stazione Appaltante in merito agli infortuni eventualmente verificatisi nel corso dei lavori.
6. Ai sensi dell'art. 119, comma 12, terzo periodo D.Lgs.36/2023, l'Appaltatore è solidalmente responsabile con i subappaltatori per gli adempimenti, da parte di questi ultimi, degli obblighi di sicurezza.

CAPO 9 – DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO

Art. 39 – Subappalto

1. Ai sensi dell'Art. 119, comma 2, del D.Lgs 36/2023 il subappalto è il contratto con il quale l'appaltatore affida a terzi l'esecuzione di parte delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto. Costituisce, comunque, subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedono l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per

A.R.T.E. AZIENDA REGIONALE TERRITORIALE PER L'EDILIZIA
DELLA PROVINCIA DI GENOVA
Via Bernardo Castello 3
16121 GENOVA
Tel. 010/53901 – Fax 010/5390317
pec protocollo@pec.arte.ge.it
e-mail info@arte.ge.it
sito web www.arte.ge.it

C. F. 00488430109
Ufficio del Registro delle Imprese
di Genova – R.E.A. 360473



cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo superiore a 100.000 euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50 per cento dell'importo del contratto da affidare.

2. Come disposto dall'art.119, comma 1 del D.Lgs.36/2023, i soggetti affidatari eseguono in proprio la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative alla categoria prevalente e dei contratti ad alta intensità di manodopera, così come individuata nella Tabella A1 allegata al presente capitolato speciale. Sono interamente subappaltabili le lavorazioni di cui alla categoria OS 6, a condizione che l'appaltatore, se non in possesso di tale categoria, sia comunque in possesso della categoria prevalente per classifica adeguata a coprire l'importo complessivo dell'appalto.
3. L'Affidatario comunica alla Stazione Appaltante, prima dell'inizio della prestazione, per tutti i sub-contratti che non sono subappalti, stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del sub-contraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati. Sono, altresì, comunicate alla Stazione Appaltante eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto.
4. L'Affidatario potrà affidare in subappalto le opere o i lavori compresi nel contratto, previa autorizzazione della Stazione Appaltante purché:
 - a. il subappaltatore sia qualificato per le lavorazioni o le prestazioni da eseguire;
 - b. non sussistano a suo carico le cause di esclusione previste al comma 4 dell'articolo 119 del nuovo codice dei contratti pubblici;
 - c. la categoria dei lavori affidati in subappalto sia tra le categorie di cui all'art. 4 del presente Capitolato Speciale per le quali è ammesso il subappalto e il subappaltatore sia qualificato nella relativa categoria e per l'importo dei lavori da realizzare in subappalto;
 - d. all'atto dell'offerta siano stati indicati i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che si intende subappaltare.
5. L'affidatario trasmette il contratto di subappalto alla stazione appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni. Contestualmente trasmette la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza delle cause di esclusione di cui sopra e il possesso dei requisiti di ordine speciale. Il contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, indica puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici. Unitamente al contratto di subappalto, l'affidatario trasmette la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento, a norma dell'articolo 2359 del codice civile, con l'impresa alla quale è affidato il subappalto o il cottimo; in caso di associazione temporanea, società di imprese o consorzio, analoga dichiarazione dev'essere effettuata da ciascuna delle imprese partecipanti all'associazione, società o consorzio.
6. L'autorizzazione della Stazione Appaltante al subappalto è inoltre subordinata al ricevimento da parte dell'Impresa Aggiudicatrice della documentazione circa l'avvenuta verifica dell'Idoneità Tecnico Professionale dell'Impresa Subappaltatrice/Lavoratore autonomo. In ottemperanza a quanto previsto dal D.Lgs 81/2008, l'impresa Aggiudicataria dovrà compiere tale verifica secondo modalità definite dalla Stazione Appaltante, utilizzando specifico modello di Sistema che ne registri l'esito positivo (ALLEGATO 2), e consegnare al RUP tutta la documentazione raccolta includendola nell'istanza di autorizzazione al subappalto.
7. Il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale. Il subappaltatore è tenuto ad applicare i medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro del contraente principale, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto oppure riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell'oggetto sociale del contraente principale. L'affidatario corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; la stazione appaltante, sentito il direttore dei lavori, il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione oppure il direttore dell'esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione. L'affidatario è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di quest'ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.
8. Non dovrà sussistere a carico del subappaltatore alcuno dei divieti previsti dall'Art. 91 del D. Lgs. 159/2011 e s.m.i.; a tale scopo, qualora l'importo del subappalto sia superiore a Euro 150.000,00, l'Appaltatore dovrà

A.R.T.E. AZIENDA REGIONALE TERRITORIALE PER L'EDILIZIA
DELLA PROVINCIA DI GENOVA
Via Bernardo Castello 3
16121 GENOVA
Tel. 010/53901 – Fax 010/5390317
pec protocollo@pec.arte.ge.it
e-mail info@arte.ge.it
sito web www.arte.ge.it

C. F. 00488430109
Ufficio del Registro delle Imprese
di Genova – R.E.A. 360473



produrre alla Stazione Appaltante la certificazione antimafia relativamente alle imprese subappaltatrici.

9. La Stazione Appaltante provvederà al rilascio dell'autorizzazione al subappalto entro 30 giorni dalla relativa richiesta. Tale termine può essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa. Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a 100.000 euro, i termini per il rilascio dell'autorizzazione da parte della stazione appaltante sono ridotti della metà.
10. È altresì fatto obbligo di acquisire autorizzazione integrativa qualora l'oggetto del subappalto subisca variazioni e l'importo dello stesso sia incrementato.
11. Nei cartelli esposti all'esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici.
12. L'affidatario è tenuto ad osservare il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni secondo quanto previsto all'articolo 11 del D.Lgs.36/2023. È, altresì, responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto nel rispetto di quanto previsto dal comma 12 dell'articolo 119 del decreto legislativo 36/2023. L'affidatario e, per suo tramite, i subappaltatori, trasmettono alla stazione appaltante prima dell'inizio dei lavori la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi e antinfortunistici, nonché copia del piano di cui al comma 15 del predetto articolo 119 del nuovo codice dei contratti pubblici. Per il pagamento delle prestazioni rese nell'ambito dell'appalto o del subappalto, la stazione appaltante acquisisce d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva in corso di validità relativo all'affidatario e a tutti i subappaltatori.
13. Le presenti disposizioni si applicano anche alle associazioni temporanee di imprese e alle società anche consortili, quando le imprese riunite o consorziate non intendono eseguire direttamente i lavori scorporabili.
14. Ai sensi dell'Art. 119 c.17, le prestazioni o lavorazioni delle categorie, OG 1 e OG 11 oggetto del contratto di appalto, pur subappaltabili, non possono formare oggetto di ulteriore subappalto, in ragione delle specifiche caratteristiche dell'appalto e dell'esigenza, tenuto conto della complessità delle lavorazioni da effettuare, di rafforzare il controllo delle attività di cantiere e più in generale dei luoghi di lavoro e di garantire una più intensa tutela delle condizioni di lavoro e della salute e sicurezza dei lavoratori ovvero di prevenire il rischio di infiltrazioni criminali.

Art. 40 – Responsabilità in materia di subappalto

1. L'Appaltatore e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante per le prestazioni che formano oggetto del contratto di subappalto e l'appaltatore è responsabile in solido con il subappaltatore per gli obblighi retributivi e contributivi fatte salve le ipotesi di cui al comma 11, lettere a) e c) dell'articolo 119 del D.Lgs.36/2023.
2. Il Direttore dei lavori ed il Responsabile Unico del progetto, nonché il Coordinatore per l'esecuzione in materia di sicurezza di cui all'articolo 92 del D.Lgs.81/2008 provvedono a verificare, ognuno per la propria competenza, il rispetto di tutte le condizioni di ammissibilità e di esecuzione dei contratti di subappalto.
3. Il subappalto non autorizzato comporta inadempimento contrattualmente grave ed essenziale anche ai sensi dell'articolo 1456 del Codice Civile con la conseguente possibilità, per la Stazione Appaltante, di risolvere il contratto in danno dell'Appaltatore, ferme restando le sanzioni penali previste dall'art. 21 della L. n. 646/1982, come modificata ed integrata.

Art. 41 – Pagamento dei subappaltatori

1. La Stazione Appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi ed al fornitore di beni o lavori, l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi:
 - a) quando il subappaltatore o il cottimista è una microimpresa o piccola impresa;

A.R.T.E. AZIENDA REGIONALE TERRITORIALE PER L'EDILIZIA
DELLA PROVINCIA DI GENOVA
Via Bernardo Castello 3
16121 GENOVA
Tel. 010/53901 – Fax 010/5390317
pec protocollo@pec.arte.ge.it
e-mail info@arte.ge.it
sito web www.arte.ge.it

C. F. 00488430109
Ufficio del Registro delle Imprese
di Genova – R.E.A. 360473



- b) in caso inadempimento da parte dell'Appaltatore;
 - c) su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente.
2. Nei casi di pagamento diretto del subappaltatore lo stesso emetterà fattura nei confronti dell'Appaltatore e consegnerà copia della medesima alla Stazione Appaltante; il pagamento di tale fattura avverrà a seguito dell'emissione del relativo SAL secondo i termini di pagamento di cui all'art. 19 del presente Capitolato.

CAPO 10 – CONTROVERSIE, MANODOPERA, ESECUZIONE D'UFFICIO

Art. 42 – Controversie

1. Il registro di contabilità è firmato dall'esecutore, con o senza riserve, nel giorno in cui gli viene presentato. Nel caso in cui l'esecutore, non firmi il registro, è invitato a farlo entro il termine perentorio di quindici giorni e, qualora persista nell'astensione o nel rifiuto, se ne fa espressa menzione nel registro.
2. Se l'esecutore, ha firmato con riserva, qualora l'esplicazione e la quantificazione non siano possibili al momento della formulazione della stessa, egli esplica, a pena di decadenza, nel termine di quindici giorni, le sue riserve, scrivendo e firmando nel registro le corrispondenti domande di indennità e indicando con precisione le cifre di compenso cui crede aver diritto, e le ragioni di ciascuna domanda.
3. Nel caso in cui l'esecutore non ha firmato il registro nel termine di cui al comma 2, oppure lo ha fatto con riserva, ma senza esplicitare le sue riserve nel modo e nel termine sopraindicati, i fatti registrati si intendono definitivamente accertati, e l'esecutore decade dal diritto di far valere in qualunque termine e modo le riserve o le domande che ad essi si riferiscono.
4. L'esecutore è sempre tenuto ad uniformarsi alle disposizioni del direttore dei lavori, senza poter sospendere o ritardare il regolare sviluppo dei lavori, quale che sia la contestazione o la riserva che egli iscriva negli atti contabili.
5. Le riserve sono iscritte a pena di decadenza sul primo atto dell'appalto idoneo a riceverle, successivo all'insorgenza o alla cessazione del fatto che ha determinato il pregiudizio dell'esecutore. In ogni caso, sempre a pena di decadenza, le riserve sono iscritte anche nel registro di contabilità all'atto della firma immediatamente successiva al verificarsi o al cessare del fatto pregiudizievole. Le riserve non espressamente confermate sul conto finale si intendono abbandonate.
6. Le riserve devono essere formulate in modo specifico ed indicare con precisione le ragioni sulle quali esse si fondano. In particolare, le riserve devono contenere a pena di inammissibilità la precisa quantificazione delle somme che l'esecutore, ritiene gli siano dovute.
7. La quantificazione della riserva è effettuata in via definitiva, senza possibilità di successive integrazioni o incrementi rispetto all'importo iscritto.
8. Qualora in seguito all'iscrizione di riserve sui documenti contabili l'importo economico dell'opera possa variare tra il 5 per cento e il 15 per cento dell'importo contrattuale, al fine del raggiungimento di un accordo bonario si applicano le disposizioni di cui all'art 210 del D.Lgs.36/2023.
9. Tutte le controversie, ivi comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario, saranno deferite alla cognizione della competente Autorità Giudiziaria ordinaria. Il Foro competente è quello di Genova.
10. Sulle somme contestate e riconosciute in sede amministrativa o contenziosa, gli interessi legali cominciano a decorrere 60 giorni dopo la data di sottoscrizione dell'accordo bonario, successivamente approvato dalla Stazione Appaltante, ovvero dall'emissione del provvedimento esecutivo con il quale sono state risolte le controversie.
11. Nelle more della risoluzione delle controversie l'Appaltatore non può comunque rallentare o sospendere i lavori,

A.R.T.E. AZIENDA REGIONALE TERRITORIALE PER L'EDILIZIA
DELLA PROVINCIA DI GENOVA
Via Bernardo Castello 3
16121 GENOVA
Tel. 010/53901 – Fax 010/5390317
pec protocollo@pec.arte.ge.it
e-mail info@arte.ge.it
sito web www.arte.ge.it

C. F. 00488430109
Ufficio del Registro delle Imprese
di Genova – R.E.A. 360473



né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dalla Stazione Appaltante.

Art. 43 – Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera

1. L'Appaltatore è tenuto all'esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori, e in particolare:
 - a) nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, l'appaltatore si obbliga ad applicare integralmente il contratto nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende industriali edili e affini e gli accordi locali e aziendali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori;
 - b) i suddetti obblighi vincolano l'appaltatore anche qualora non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni dell'impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica;
 - c) è responsabile in rapporto alla Stazione Appaltante dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto; il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non esime l'appaltatore dalla responsabilità, e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione Appaltante;
 - d) è obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali.
 - e) In caso di inadempienza contributiva, accertata dalla Stazione Appaltante tramite acquisizione del DURC o a essa segnalata da un ente preposto, relativa a personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nell'esecuzione del contratto, la Stazione Appaltante trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile.

Art. 44 – Risoluzione del contratto - Esecuzione d'ufficio dei lavori

1. Ai sensi dell'art. 122 del D.Lgs.36/2023 la Stazione Appaltante ha facoltà di risolvere il contratto di Accordo Quadro mediante semplice lettera raccomandata con messa in mora di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi:
 - a) Modifica sostanziale del contratto, che richiede una nuova procedura di appalto ai sensi dell'articolo 120 del D.Lgs.36/2023;
 - b) con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 120 del D.Lgs.36/2023, comma 1, lettere b) e c), superamento delle soglie di cui al comma 2 del predetto articolo 120 e, con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 120, comma 3, superamento delle soglie di cui al medesimo articolo 120, comma 3, lettere a) e b);
 - c) l'aggiudicatario si è trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto, in una delle situazioni di cui all'articolo 94, comma 1 del D.Lgs.36/2023, e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura di gara;
 - d) l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
2. La Stazione Appaltante dovrà risolvere il contratto durante il periodo di efficacia dello stesso qualora:
 - a) sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;
 - b) sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6

A.R.T.E. AZIENDA REGIONALE TERRITORIALE PER L'EDILIZIA
DELLA PROVINCIA DI GENOVA
Via Bernardo Castello 3
16121 GENOVA
Tel. 010/53901 – Fax 010/5390317
pec protocollo@pec.arte.ge.it
e-mail info@arte.ge.it
sito web www.arte.ge.it

C. F. 00488430109
Ufficio del Registro delle Imprese
di Genova – R.E.A. 360473



settembre 2011, n. 159, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui al Capo II del Titolo IV della Parte V del presente Libro.

3. Il contratto di appalto può inoltre essere risolto per grave inadempimento delle obbligazioni contrattuali da parte dell'appaltatore, tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni.
4. Qualora, al di fuori di quanto previsto dal comma 3, l'esecuzione delle prestazioni sia ritardata per negligenza dell'appaltatore rispetto alle previsioni del contratto, il direttore dei lavori gli assegna un termine che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, entro i quali deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine, e redatto il processo verbale in contraddittorio, qualora l'inadempimento permanga, la stazione appaltante risolve il contratto, con atto scritto comunicato all'appaltatore, fermo restando il pagamento delle penali.
5. In tutti i casi di risoluzione del contratto l'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai lavori, servizi o forniture regolarmente eseguiti.
6. Nei casi di risoluzione del contratto di cui ai commi 1, lettere c) e d), 2, 3 e 4, dell'articolo 122 del D.Lgs.36/2023, le somme di cui al comma 5 del predetto articolo sono decurtate degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto, e in sede di liquidazione finale dei lavori, riferita all'appalto risolto, l'onere da porre a carico dell'appaltatore è determinato anche in relazione alla maggiore spesa sostenuta per il nuovo affidamento, se la stazione appaltante non si sia avvalsa della facoltà di nuovo affidamento alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta.
7. Nei casi di risoluzione del contratto, l'appaltatore provvede al ripiegamento dei cantieri già allestiti e allo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze nel termine assegnato dalla stazione appaltante; in caso di mancato rispetto del termine, la stazione appaltante provvede d'ufficio addebitando all'appaltatore i relativi oneri e spese. In alternativa all'esecuzione di eventuali provvedimenti giurisdizionali cautelari, possessori o d'urgenza comunque denominati che inibiscano o ritardino il ripiegamento dei cantieri o lo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze, la stazione appaltante può depositare cauzione in conto vincolato a favore dell'appaltatore o prestare fideiussione bancaria o polizza assicurativa, pari all'1 per cento del valore del contratto. Resta fermo il diritto dell'appaltatore di agire per il risarcimento dei danni.

CAPO 11 – DISPOSIZIONI PER L'ULTIMAZIONE

Art. 45 – Ultimazione dei lavori e gratuita manutenzione

1. Al termine dei lavori e in seguito a richiesta scritta dell'Impresa appaltatrice il Direttore dei lavori redige, entro 10 giorni dalla richiesta, il certificato di ultimazione e lo invia al RUP, che ne rilascia copia all'appaltatore; entro trenta giorni dalla data del certificato di ultimazione dei lavori il Direttore dei lavori procede all'accertamento sommario della regolarità delle opere eseguite.
2. In sede di accertamento sommario, senza pregiudizio di successivi accertamenti, sono rilevati e verbalizzati eventuali vizi e difformità di costruzione che l'Impresa appaltatrice è tenuta a eliminare a sue spese nel termine fissato e con le modalità prescritte dal Direttore dei lavori, fatto salvo il risarcimento del danno dell'Ente Appaltante. In caso di ritardo nel ripristino, si applica la penale per i ritardi prevista dall'apposito articolo del presente Capitolato speciale, proporzionale all'importo della parte di lavori che direttamente e indirettamente traggono pregiudizio dal mancato ripristino e comunque all'importo non inferiore a quello dei lavori di ripristino.
3. La Stazione Appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere con apposito verbale immediatamente dopo l'accertamento sommario se questo ha avuto esito positivo, ovvero nel termine assegnato dalla Direzione lavori ai sensi dei commi precedenti.
4. Dalla data del verbale di ultimazione dei lavori decorre il periodo di gratuita manutenzione; tale periodo cessa con l'approvazione finale del certificato di regolare esecuzione da parte dell'Ente Appaltante, da effettuarsi entro i termini previsti dall'articolo 46 del presente Capitolato speciale.

A.R.T.E. AZIENDA REGIONALE TERRITORIALE PER L'EDILIZIA
DELLA PROVINCIA DI GENOVA
Via Bernardo Castello 3
16121 GENOVA
Tel. 010/53901 – Fax 010/5390317
pec protocollo@pec.arte.ge.it
e-mail info@arte.ge.it
sito web www.arte.ge.it

C. F. 00488430109
Ufficio del Registro delle Imprese
di Genova – R.E.A. 360473



Art. 46 – Termini per il collaudo o per l'accertamento della regolare esecuzione

1. Il certificato di regolare esecuzione deve essere emesso entro tre mesi dall'ultimazione dei lavori; esso ha carattere provvisorio ed assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data dell'emissione. Decorso tale termine si intende tacitamente approvato.
2. Durante l'esecuzione dei lavori la Stazione Appaltante può effettuare operazioni di verifica della regolare esecuzione volte a verificare la piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in corso di realizzazione a quanto richiesto negli elaborati progettuali, nel Capitolato speciale o nel contratto.

Art. 47 – Presa in consegna dei lavori ultimati

1. La Stazione Appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere appaltate anche subito dopo l'ultimazione dei lavori.
2. Qualora la Stazione appaltante si avvalga di tale facoltà, che viene comunicata all'appaltatore per iscritto, lo stesso appaltatore non può opporvisi per alcun motivo, né può reclamare compensi di sorta.
3. Egli può però richiedere che sia redatto apposito verbale circa lo stato delle opere, onde essere garantito dai possibili danni che potrebbero essere arrecati alle opere stesse.
4. La presa di possesso da parte della Stazione Appaltante avviene nel termine perentorio fissato dalla stessa per mezzo del Direttore dei lavori o per mezzo del Responsabile del progetto, in presenza dell'Appaltatore o di due testimoni in caso di sua assenza.
5. Qualora la Stazione appaltante non si trovi nella condizione di prendere in consegna le opere dopo l'ultimazione dei lavori, l'Appaltatore non può reclamare la consegna ed è altresì tenuto alla gratuita manutenzione fino all'Approvazione del Collaudo e comunque non oltre sei mesi dall'ultimazione dei lavori.

CAPO 12 – NORME FINALI

Art. 48 – Oneri e obblighi a carico dell'Appaltatore

1. Oltre agli oneri di cui al Capitolato Generale d'Appalto, alla normativa vigente e al presente Capitolato speciale, nonché a quanto previsto da tutti i piani per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori, sono a carico dell'Appaltatore gli oneri e gli obblighi che seguono:
 - a) la fedele esecuzione del progetto e degli ordini impartiti per quanto di competenza, dal Direttore dei lavori, in conformità alle pattuizioni contrattuali, in modo che le opere eseguite risultino a tutti gli effetti collaudabili, esattamente conformi al progetto e a perfetta regola d'arte, richiedendo al Direttore dei lavori tempestive disposizioni scritte per i particolari che eventualmente non risultassero da disegni, dal Capitolato speciale o dalla descrizione delle opere. In ogni caso l'Appaltatore non deve dare corso all'esecuzione di aggiunte o varianti non ordinate per iscritto ai sensi dell'articolo 1659 del codice civile;
 - b) i movimenti di terra e ogni altro onere relativo alla formazione del cantiere attrezzato, in relazione all'entità dell'opera, con tutti i più moderni e perfezionati impianti per assicurare una perfetta e rapida esecuzione di tutte le opere prestabilite, ponteggi e palizzate, adeguatamente protetti, in adiacenza di proprietà pubbliche o private, la recinzione con solido stecato, nonché la pulizia, la manutenzione del cantiere stesso,

A.R.T.E. AZIENDA REGIONALE TERRITORIALE PER L'EDILIZIA
DELLA PROVINCIA DI GENOVA
Via Bernardo Castello 3
16121 GENOVA
Tel. 010/53901 – Fax 010/5390317
pec protocollo@pec.arte.ge.it
e-mail info@arte.ge.it
sito web www.arte.ge.it

C. F. 00488430109
Ufficio del Registro delle Imprese
di Genova – R.E.A. 360473



l'inghiaimento e la sistemazione delle sue strade, in modo da rendere sicuri il transito e la circolazione dei veicoli e delle persone addette ai lavori tutti, ivi comprese le eventuali opere scorporate o affidate a terzi dallo stesso ente appaltante;

- c) l'assunzione in proprio, tenendone indenne la Stazione Appaltante, di ogni responsabilità risarcitoria e delle obbligazioni relative comunque connesse all'esecuzione delle prestazioni dell'Impresa a termini di contratto;
- d) l'esecuzione, presso gli Istituti autorizzati, di tutte le prove che verranno ordinate dalla Direzione lavori, sui materiali e manufatti impiegati o da impiegarsi nella costruzione, compresa la confezione dei campioni e l'esecuzione di prove di carico che siano ordinate dalla stessa Direzione lavori su tutte le opere in calcestruzzo semplice o armato e qualsiasi altra struttura portante, nonché prove di tenuta per le tubazioni; in particolare è fatto obbligo di effettuare almeno un prelievo di calcestruzzo per ogni giorno di getto, datato e conservato;
- e) le responsabilità sulla non rispondenza degli elementi eseguiti rispetto a quelli progettati o previsti dal Capitolato speciale;
- f) il mantenimento, fino all'emissione del certificato di regolare esecuzione, della continuità degli scoli delle acque e del transito sugli spazi, pubblici e privati, adiacenti le opere da eseguire;
- g) il ricevimento, lo scarico e il trasporto nei luoghi di deposito o nei punti di impiego secondo le disposizioni della Direzione lavori, comunque all'interno del cantiere, dei materiali e dei manufatti esclusi dal presente appalto e approvvigionati o eseguiti da altre ditte per conto dell'ente appaltante e per i quali competono a termini di contratto all'appaltatore le assistenze alla posa in opera; i danni che per cause dipendenti dall'Appaltatore fossero apportati ai materiali e manufatti suddetti devono essere ripristinati a carico dello stesso Appaltatore;
- h) la concessione, su richiesta della Direzione lavori, a qualunque altra impresa alla quale siano affidati lavori non compresi nel presente appalto, l'uso parziale o totale dei ponteggi di servizio, delle impalcature, delle costruzioni provvisorie e degli apparecchi di sollevamento per tutto il tempo necessario all'esecuzione dei lavori che l'Ente appaltante intenderà eseguire direttamente ovvero a mezzo di altre ditte dalle quali, come dall'Ente appaltante, l'Impresa non potrà pretendere compensi di sorta, tranne che per l'impiego di personale addetto ad impianti di sollevamento; il tutto compatibilmente con le esigenze e le misure di sicurezza;
- i) la pulizia del cantiere e delle vie di transito e di accesso allo stesso, compreso lo sgombero dei materiali di rifiuto lasciati da altre ditte;
- j) le spese, i contributi, i diritti, i lavori, le forniture e le prestazioni occorrenti per gli allacciamenti provvisori di acqua, energia elettrica, gas e fognatura, necessari per il funzionamento del cantiere e per l'esecuzione dei lavori, nonché le spese per le utenze e i consumi dipendenti dai predetti servizi; l'appaltatore si obbliga a concedere, con il solo rimborso delle spese vive, l'uso dei predetti servizi alle altre ditte che eseguono forniture o lavori per conto della Stazione Appaltante, sempre nel rispetto delle esigenze e delle misure di sicurezza;
- k) l'esecuzione di un'opera campione delle singole categorie di lavoro ogni volta che questo sia previsto specificatamente dal Capitolato speciale o sia richiesto dalla Direzione dei lavori, per ottenere il relativo nullaosta alla realizzazione delle opere simili;
- l) la fornitura e manutenzione dei cartelli di avviso, di fanali di segnalazione notturna nei punti prescritti e di quanto altro indicato dalle disposizioni vigenti a scopo di sicurezza, nonché l'illuminazione notturna del cantiere;
- m) la costruzione e la manutenzione entro il recinto del cantiere dei locali ad uso ufficio del personale di Direzione lavori e assistenza, arredati, illuminati e provvisti di armadio chiuso a chiave, tavolo, sedie, macchina da scrivere, macchina da calcolo e materiale di cancelleria;
- n) la predisposizione del personale e degli strumenti necessari per tracciamenti, rilievi, misurazioni, prove e controlli dei lavori tenendo a disposizione del Direttore dei lavori i disegni e le tavole per gli opportuni raffronti e controlli, con divieto di darne visione a terzi e con formale impegno di astenersi dal riprodurre o contraffare i disegni e i modelli avuti in consegna;
- o) la consegna, prima della smobilitazione del cantiere, di un certo quantitativo di materiale usato, per le finalità di eventuali successivi ricambi omogenei, previsto dal Capitolato speciale o precisato da parte della

A.R.T.E. AZIENDA REGIONALE TERRITORIALE PER L'EDILIZIA
DELLA PROVINCIA DI GENOVA
Via Bernardo Castello 3
16121 GENOVA
Tel. 010/53901 – Fax 010/5390317
pec protocollo@pec.arte.ge.it
e-mail info@arte.ge.it
sito web www.arte.ge.it

C. F. 00488430109
Ufficio del Registro delle Imprese
di Genova – R.E.A. 360473



Direzione lavori con ordine di servizio e che viene liquidato in base al solo costo del materiale;

- p) l'idonea protezione dei materiali impiegati e messi in opera a prevenzione di danni di qualsiasi natura e causa, nonché la rimozione di dette protezioni a richiesta della Direzione lavori; nel caso di sospensione dei lavori deve essere adottato ogni provvedimento necessario ad evitare deterioramenti di qualsiasi genere e per qualsiasi causa alle opere eseguite, restando a carico dell'Appaltatore l'obbligo di risarcimento degli eventuali danni conseguenti al mancato od insufficiente rispetto della presente norma;
 - q) l'adozione, nel compimento di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie a garantire l'incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché ad evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nelle vigenti norme in materia di prevenzione infortuni; con ogni più ampia responsabilità in caso di infortuni a carico dell'Appaltatore, restandone sollevati la Stazione Appaltante, nonché il personale preposto alla direzione e sorveglianza dei lavori.
2. L'Appaltatore è tenuto a richiedere, prima della realizzazione dei lavori, presso tutti i soggetti diversi dalla Stazione Appaltante (enti pubblici, privati, ANAS, aziende di servizi, Telecom ed altri eventuali) interessati direttamente o indirettamente ai lavori, tutti i permessi necessari e a seguire tutte le disposizioni emanate dai suddetti per quanto di competenza, in relazione all'esecuzione delle opere e alla conduzione del cantiere, con esclusione dei permessi e degli altri atti di assenso aventi natura definitiva e afferenti il lavoro pubblico in quanto tale.

Art. 49 – Obblighi speciali a carico dell'Appaltatore

1. L'Appaltatore deve produrre alla Direzione dei lavori un'adeguata documentazione fotografica relativa alle lavorazioni di particolare complessità, o non più ispezionabili o non più verificabili dopo la loro esecuzione ovvero a richiesta della Direzione dei lavori. La documentazione fotografica, a colori e in formati riproducibili agevolmente, reca in modo automatico e non modificabile la data e l'ora nelle quali sono state fatte le relative riprese.
2. L'Appaltatore, quando previsto dalle normative vigenti, è obbligato a:
 - a) inoltrare apposita istanza di autorizzazione di attività rumorose legate ai cantieri edili;
 - b) produrre progetto e dichiarazione di conformità dell'impianto di messa a terra e protezione dalle scariche atmosferiche oppure produrre una valutazione dei rischi derivanti da fulminazione in caso non ritenesse necessaria la realizzazione dell'impianto di protezione;
 - c) redigere, in relazione alle emergenze climatiche, apposito Piano per la gestione del rischio idraulico da allegare al POS;
 - d) redigere e presentare agli Enti competenti apposito Piano di smaltimento.
3. L'appaltatore si impegna a provvedere a propria cura e spese all'accatastamento ed/o all'aggiornamento della mappa catastale dell'immobile oggetto d'intervento, non che di tutte le certificazioni (anche a mezzo di professionisti esterni o consulenti) e prove di laboratorio sui materiali impiegati e sulla corretta posa (qualora richiesta).
4. L'Appaltatore deve produrre alla Direzione Lavori una volta completate le lavorazioni, una serie completa di elaborati grafici "as built" relativi alla realizzazione esecutiva dei lavori, comprendenti piante, prospetti e sezioni aggiornate (ove necessario), tavole localizzazione passaggio impianti (elettrici, meccanici, idrico/sanitario e altro), oltre ad eventuali altri elaborati richiesti dalla D.L.
5. L'appaltatore si impegna a fornire tutte le dichiarazioni di conformità degli impianti su cui è intervenuto (modifiche o nuove installazioni).
6. L'appaltatore si impegna infine a fornire gli attestati di Prestazione Energetica.

Art. 50 – Custodia del cantiere

A.R.T.E. AZIENDA REGIONALE TERRITORIALE PER L'EDILIZIA
DELLA PROVINCIA DI GENOVA
Via Bernardo Castello 3
16121 GENOVA
Tel. 010/53901 – Fax 010/5390317
pec protocollo@pec.arte.ge.it
e-mail info@arte.ge.it
sito web www.arte.ge.it

C. F. 00488430109
Ufficio del Registro delle Imprese
di Genova – R.E.A. 360473



1. E' a carico e a cura dell'Appaltatore la custodia e la tutela del cantiere, di tutti i manufatti e dei materiali in esso esistenti, anche se di proprietà della Stazione Appaltante e ciò anche durante periodi di sospensione dei lavori e fino alla presa in consegna dell'opera da parte della Stazione Appaltante.

Art. 51 – Cartello di cantiere

1. L'appaltatore deve predisporre ed esporre in sito numero 1 esemplare del cartello indicatore, con le dimensioni di almeno cm. 100 di base e 200 di altezza, recanti le descrizioni di cui alla Circolare del Ministero dei LL.PP. dell'1 giugno 1990, n. 1729/UL, e comunque sulla base di quanto indicato nella allegata tabella "C", curandone i necessari aggiornamenti periodici.
2. Nel caso di opere finanziati, anche parzialmente, da Enti terzi (Regione, U.E., ecc) l'appaltatore dovrà realizzare un cartello sulla base delle apposite indicazioni fornita dalla S.A.

Art. 52 – Gestione dei rifiuti

1. L'Appaltatore assume il ruolo di produttore e detentore dei rifiuti prodotti durante l'esecuzione dei lavori. Si impegna pertanto ad assicurare una corretta gestione dei rifiuti, siano essi urbani o speciali, pericolosi o non, e rimane unico responsabile della stessa gestione e dello smaltimento di tutti i materiali costituenti rifiuto, eventualmente prodotti, nel rispetto degli obblighi di legge ed indipendentemente dalla proprietà dei beni immobili in cui gli stessi vengono prodotti. In particolare l'Appaltatore dovrà dare riscontro all'Ente appaltante circa:
 - a) informazioni in merito all'autorizzazione dei trasportatori, quindi la targa dei mezzi e la relativa autorizzazione in relazione ai codici CER;
 - b) le autorizzazioni dell'impianto di destinazione in relazione alla tipologia del rifiuto;
 - c) garanzie circa la validità di dette autorizzazioni;
 - d) consegna di documentazione attestante l'avvenuto smaltimento.
2. L'Appaltatore si impegna altresì a favorire, laddove possibile, ogni forma di raccolta differenziata, riciclaggio, recupero, riuso dei materiali destinati a smaltimento.

Art. 53 – Spese contrattuali, imposte, tasse

1. Sono a carico dell'Appaltatore senza diritto di rivalsa:
 - a) le spese contrattuali;
 - b) le tasse e gli altri oneri per l'ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per l'esecuzione dei lavori e la messa in funzione degli impianti;
 - c) le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo pubblico, passi carrabili, permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica ecc.) direttamente o indirettamente connessi alla gestione del cantiere e all'esecuzione dei lavori;
 - d) le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento e alla registrazione del contratto.
2. Sono, altresì, a carico dell'Appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dalla consegna alla data di emissione del Certificato di Regolare Esecuzione.
3. A carico dell'Appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o indirettamente gravano sui lavori e sulle forniture oggetto dell'appalto.
4. Il presente contratto è soggetto all'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.); l'I.V.A. è regolata dalla legge. Tutti gli importi citati nel presente Capitolato speciale d'appalto si intendono I.V.A. esclusa.

A.R.T.E. AZIENDA REGIONALE TERRITORIALE PER L'EDILIZIA
DELLA PROVINCIA DI GENOVA
Via Bernardo Castello 3
16121 GENOVA
Tel. 010/53901 – Fax 010/5390317
pec protocollo@pec.arte.ge.it
e-mail info@arte.ge.it
sito web www.arte.ge.it

C. F. 00488430109
Ufficio del Registro delle Imprese
di Genova – R.E.A. 360473



Art. 54 – Pulizie

1. Ultimate le opere in tutte le sue parti, esterne ed interne, l'Impresa appaltatrice dovrà provvedere, con personale idoneo, alla pulizia completa e radicale dei locali e di tutte le parti comuni.
2. Al momento del collaudo in nessuna parte dell'edificio vi dovranno essere tracce di residuo di qualsiasi tipo (malta, gesso, segatura, vernici, ecc.).

Art. 55 – Privacy

1. L'Appaltatore è tenuto al rispetto delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali di cui al DLgs.n.196/2003 e s.m.i. Qualora la natura delle prestazioni assegnate comporti l'accesso a dati personali dei quali la Stazione Appaltante sia titolare del trattamento, verrà effettuata la "nomina a responsabile esterno del trattamento dei dati personali" ai sensi dell'Art.4, comma 1, lett.g) e Art.29 del citato DLgs.n.196/2003 e l'Appaltatore avrà l'obbligo di adottare tutte le misure di sicurezza necessarie alla protezione dei dati personali connessi all'oggetto dei lavori.

CAPO 13 – DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI

La seguente descrizione delle opere illustra le lavorazioni che potranno essere eseguite:

1. Per la sostituzione dei generatori di calore autonomi vetusti o non funzionanti all'interno degli alloggi di proprietà di A.R.T.E. Genova dislocati su tutto il territorio del Comune di Genova e Provincia.
2. Per la sostituzione di impianti citofonici con nuovi sistemi a due fili e pulsantiera esterna in acciaio inox antivandalo in edifici di proprietà A.R.T.E. Genova dislocati su tutto il territorio del Comune di Genova e Provincia;
3. Per le manutenzioni straordinarie degli altri impianti degli edifici di proprietà A.R.T.E. Genova che, via via, possono evidenziarsi.

Art. 56 – Descrizione delle opere

Sostituzione generatori di calore autonomi

A) Sopralluogo preventivo obbligatorio

Sopralluogo preventivo obbligatorio a cura dell'appaltatore che provvederà, preventivamente rispetto all'installazione, a contattare l'inquilino e a visionare l'impianto e l'alloggio nel suo insieme.

B) Verifica sistema di evacuazione dei prodotti della combustione

Durante il sopralluogo preventivo obbligatorio di cui alla lettera precedente, l'appaltatore dovrà obbligatoriamente procedere alla verifica dimensionale e costruttiva della canna fumaria esistente mediante videoispezione in accordo con quanto previsto dalla norma UNI 10845/2018 determinando l'idoneità e/o corretta funzionalità della canna fumaria, giudizio che dovrà essere determinato sempre con misura del tiraggio effettuata con deprimometro dotato di stampante e con talloncino da allegare al rapporto di prova previsto dalla norma.

A.R.T.E. AZIENDA REGIONALE TERRITORIALE PER L'EDILIZIA
DELLA PROVINCIA DI GENOVA
Via Bernardo Castello 3
16121 GENOVA
Tel. 010/53901 – Fax 010/5390317
pec protocollo@pec.arte.ge.it
e-mail info@arte.ge.it
sito web www.arte.ge.it

C. F. 00488430109
Ufficio del Registro delle Imprese
di Genova – R.E.A. 360473



Successivamente, sulla base di quanto previsto durante il sopralluogo, si procederà all'installazione del nuovo generatore di calore ed alle attività nel seguito descritte:

C) Svuotamento dell'impianto

D) Lavaggio interno delle piastre radianti e delle tubazioni dell'impianto

E) Rimozione della caldaia esistente

F) Rimozione temporanea di mobili e loro successiva ricollocazione, dove risulti necessario, per il passaggio delle tubazioni di collegamento della nuova caldaia, per i canali da fumo o per lo scarico condense

G) Controllo della pressione dell'acqua fredda di alimentazione ed eventuale installazione di un riduttore di pressione

H) Fornitura generatore di calore

Fornitura di generatore di calore autonomo **marchiato CE** di primaria marca per riscaldamento e produzione di acqua calda sanitaria di potenza termica nominale compresa tra 24 e 30 kW (a seconda della volumetria degli alloggi da verificare a carico dell'appaltatore)

Il generatore di calore deve essere conforme alle **direttive ERP (2009/125/CE) per la progettazione eco-compatibile e Labelling (2010/30/CE) sull'etichettatura**. Deve essere in classe A con caratteristiche tecniche idonee per l'ottenimento degli incentivi fiscali (Conto termico o Ecobonus).

In particolare, le caldaie fornite dovranno essere di classe NOx 6: a decorrere dal 26 Settembre 2018, le emissioni di ossidi di azoto non possono essere superiori a 56 mg/kWh.

I) Sostituzione ed installazione generatore di calore all'interno degli alloggi

La caldaia dovrà essere posizionata entro l'alloggio nel luogo più idoneo per l'installazione a norma del tratto di tubazione per lo scarico fumi (prevedere altresì il pozzetto di prelievo fumi) e per l'installazione del sistema per lo scarico delle condense (prevedere l'installazione di una pompa per le condense ove necessario) nel rispetto della norma UNI 7129:2015 che dovrà essere fatto esterno e non sottotraccia.

Sostituire obbligatoriamente i flessibili esistenti con nuovi ed installare defangatore sul ritorno della caldaia, nonché il neutralizzatore di condensa all'uscita della caldaia.

La posa del generatore dovrà prevedere l'allacciamento all'impianto esistente con eventuali formazioni di nuovi collegamenti agli impianti esistenti idrici-sanitari, di riscaldamento, del gas ed elettrici con copertura delle tubazioni con idonea canalina, rifinita con pezzi speciali per curve interne e/o esterne, coprigiunti, ecc.. Eventuale formazione di collegamento delle nuove caldaie ai contatori del gas previa interposizione di valvola a sfera di intercettazione. Il collegamento della nuova caldaia all'impianto elettrico esistente dovrà essere effettuato secondo la regola dell'arte.

J) Sostituzione ed installazione generatore di calore all'esterno degli alloggi

Occorre prevedere le stesse lavorazioni di cui alla lettera precedente ma, in più, eccezionalmente, solo per motivi costruttivi degli alloggi, la caldaia potrà essere posta all'esterno (su balconate), previo parere favorevole della Direzione Lavori, protetta da idonei armadi di protezione in acciaio inox coibentati. Il generatore deve essere adatto all'installazione in esterno.

E' necessario, inoltre, immettere il liquido antigelo nel circuito di riscaldamento.

K) Fornitura e posa di sistema di scarico fumi

Modifiche ed integrazioni al sistema di scarico fumi già fornito nel kit del produttore del generatore di calore con eventuali scarichi sdoppiati o prolungamento dello stesso con eventuale sbocco all'esterno a norma della UNI 7129:2015

L) Fornitura e posa di cronotermostato digitale con caratteristiche tecniche idonee per l'ottenimento

A.R.T.E. AZIENDA REGIONALE TERRITORIALE PER L'EDILIZIA
DELLA PROVINCIA DI GENOVA
Via Bernardo Castello 3
16121 GENOVA
Tel. 010/53901 – Fax 010/5390317
pec protocollo@pec.arte.ge.it
e-mail info@arte.ge.it
sito web www.arte.ge.it

C. F. 00488430109
Ufficio del Registro delle Imprese
di Genova – R.E.A. 360473



degli incentivi fiscali (Conto termico o Ecobonus).

M) Assistenza muraria

Assistenza muraria ai lavori ed i ripristini necessari, nessuno escluso

N) Foratura per areazione / ventilazione

Eventuale formazione di fori in parete per l'areazione / ventilazione a norma del locale secondo la UNI 7129:2015 e relativa griglia di protezione dagli agenti atmosferici, ripristini e rifiniture

O) Rimozione della caldaia esistente, di tutto il materiale di risulta e loro trasporto alla PP.DD.

P) Riempimento degli impianti, operazioni di sfiato

Q) Prove, collaudi e prima accensione

R) Fornitura e compilazione del libretto di impianto per la climatizzazione estiva ed invernale

Sostituzione impianto citofonico

- Sopralluogo preventivo obbligatorio a cura dell'appaltatore che provvederà a visionare l'impianto nel suo insieme;
- Smantellamento pulsantiera esterna, citofoni interni ed alimentatore;
- Individuazione dei cavi utilizzabili per il nuovo impianto;
- Fornitura e posa in opera di citofoni interni per sistema a due fili;
- Fornitura e posa in opera di pulsantiera esterna in acciaio inox antivandalo e cornice esterna;
- Fornitura e posa in opera di alimentatore;
- Collegamento apriporta;
- Fornitura e posa di targhette nominative;
- Attività di verifica del cablaggio dell'intero impianto condominiale, realizzazione di modifiche ai collegamenti ai piani per consentire il montaggio dei nuovi componenti citofonici; attività di messa in servizio e collaudo funzionale dell'impianto;
- Finiture murarie;

Manutenzione straordinaria altri impianti

Per ogni intervento impiantistico di manutenzione straordinaria, dovrà essere eseguito un sopralluogo congiunto con l'appaltatore e la Direzione Lavori della Stazione Appaltante. In occasione di tale sopralluogo saranno concordate puntualmente le lavorazioni da eseguire.

Art. 57 – Documentazione a corredo dei lavori eseguiti

1. L'appaltatore dovrà rilasciare obbligatoriamente:

Sostituzione generatori di calore autonomi

- a) documentazione fotografica dell'intervento, prima, durante e dopo;
- b) la dichiarazione di conformità di corretta posa prevista dal DM 22/01/2008 n.37;
- c) gli allegati tecnici obbligatori a corredo della dichiarazione di conformità DM 22/01/2008 n.37;

A.R.T.E. AZIENDA REGIONALE TERRITORIALE PER L'EDILIZIA
DELLA PROVINCIA DI GENOVA
Via Bernardo Castello 3
16121 GENOVA
Tel. 010/53901 – Fax 010/5390317
pec protocollo@pec.arte.ge.it
e-mail info@arte.ge.it
sito web www.arte.ge.it

C. F. 00488430109
Ufficio del Registro delle Imprese
di Genova – R.E.A. 360473



- d) la relazione tecnica in accordo alla UNI 10845 attestante l'idoneità o meno di ogni singola canna fumaria e i risultati delle prove di cui all'ART.56 punto B);
- e) l'eventuale asseverazione da parte di tecnico abilitato circa l'impossibilità di scaricare i fumi della combustione nella canna fumaria esistente a tetto e derogare a quanto stabilito dal comma 9 del DPR 26 Agosto 1993, n.412 e successive modificazioni;
- f) la compilazione iniziale del libretto di impianto per la climatizzazione, effettuata all'atto della prima messa in servizio, previo rilevamento dei parametri della combustione: compilazione del rapporto di efficienza energetica, rilascio del bollino elettronico tramite accesso CAITEL.

Sostituzione impianto citofonico e manutenzione straordinaria altri impianti

- a) documentazione fotografica dell'intervento, prima, durante e dopo;
 - b) la dichiarazione di conformità di corretta posa prevista dal DM 22/01/2008 n.37;
 - c) gli allegati tecnici obbligatori a corredo della dichiarazione di conformità DM 22/01/2008 n.37;
2. Tutta la documentazione sopra indicata dovrà essere fornita in copia cartacea e in formato informatico e dovrà pervenire all'atto del relativo SAL.

Art. 58 – Accettazione materiale e garanzie

- 1. L'Impresa Appaltatrice dovrà fornire per tutta la durata dell'accordo quadro, sia per quanto riguarda i generatori di calore autonomi, che per gli impianti citofonici, un'unica marca.
- 2. L'impresa appaltatrice dovrà accertare che le forniture proposte, pur essendo di primaria marca, abbiano una garanzia biennale e le stesse società costruttrici abbiano disponibilità e reperibilità di tutti i componenti di ricambio per i successivi 10 anni.
- 3. Durata garanzia: anni 2 dal certificato di ultimazione lavori.
Qualora entro il periodo di garanzia di 2 anni fossero rilevati difetti o anomalie sui materiali e su tutte le opere di installazione, comunque e sicuramente imputabili al realizzatore e/o produttore, l'Appaltatore sarà tenuto ad eseguire le riparazioni e/o sostituzioni necessarie, nel rispetto dei tempi e delle modalità operative che saranno definite dalla Direzione Lavori, in relazione alle tipologie dei materiali e del difetto/anomalia riscontrata senza avanzare alcuna richiesta di corrispettivo.

Art. 59 – Elenco prezzi unitari

Sostituzione generatori di calore autonomi

P1) Caldaia a condensazione installata all'interno dell'alloggio conforme alle direttive 2009/125/CE sui requisiti di progettazione ecocompatibile degli apparecchi connessi all'energia e 2010/30/CE sull'etichettatura energetica degli stessi.

Lavoro eseguito come da punti A), B), C), D), E), F), G), H), I), K), L), M), O), P), Q) R) dell'Art. 56 del presente capitolato

Euro 2.906,75 cad.

di cui euro 2.790,48 soggetti a ribasso d'asta

di cui euro 116,27 non soggetti a ribasso

P2) Caldaia a condensazione installata all'esterno dell'alloggio conforme alle direttive 2009/125/CE sui requisiti di

A.R.T.E. AZIENDA REGIONALE TERRITORIALE PER L'EDILIZIA
DELLA PROVINCIA DI GENOVA
Via Bernardo Castello 3
16121 GENOVA
Tel. 010/53901 – Fax 010/5390317
pec protocollo@pec.arte.ge.it
e-mail info@arte.ge.it
sito web www.arte.ge.it

C. F. 00488430109
Ufficio del Registro delle Imprese
di Genova – R.E.A. 360473



progettazione ecocompatibile degli apparecchi connessi all'energia e 2010/30/CE sull'etichettatura energetica degli stessi.

Lavoro eseguito come da punti A), B), C), D), E), F), G), H), J), K), L), M), O), P) Q) R) dell'Art. 56 del presente capitolato

Euro 3.106,75 cad.

di cui euro 2.982,48 soggetti a ribasso d'asta

di cui euro 124,27 non soggetti a ribasso

P3) Caldaia tipo B11 a basso contenuto di NOx installata all'interno dell'alloggio solo in sostituzione in CCR esistenti conforme alle direttive 2009/125/CE sui requisiti di progettazione ecocompatibile degli apparecchi connessi all'energia e 2010/30/CE sull'etichettatura energetica degli stessi.

Lavoro eseguito come da punti A), B), C), D), E), F), G), H), I), K), L), M), O), P) Q) R) dell'Art. 56 del presente capitolato

Euro 2.416,85 cad.

di cui euro 2.320,18 soggetti a ribasso d'asta

di cui euro 96,67 non soggetti a ribasso

P4) Caldaia tipo B11 a basso contenuto di NOx installata all'esterno dell'alloggio solo in sostituzione in CCR esistenti conforme alle direttive 2009/125/CE sui requisiti di progettazione ecocompatibile degli apparecchi connessi all'energia e 2010/30/CE sull'etichettatura energetica degli stessi.

Lavoro eseguito come da punti A), B), C), D), E), F), G), H), J), K), L), M), O), P) Q) R) dell'Art. 56 del presente capitolato

Euro 2.616,85 cad.

di cui euro 2.512,18 soggetti a ribasso d'asta

di cui euro 104,67 non soggetti a ribasso

P5) Esecuzione di foro di areazione / ventilazione su qualsiasi tipo di muratura, compreso griglia interna ed esterna, eventuali ripristini

Lavoro eseguito come da punto N) dell'Art. 56 del presente capitolato

Euro 165,00 cad.

di cui euro 158,40 soggetti a ribasso d'asta

di cui euro 6,60 non soggetti a ribasso

Sostituzione impianto citofonico

I singoli interventi, ordinati dalla Direzione Lavori mediante opportuna lettera d'ordine, saranno definiti dai seguenti prezzi unitari valutati ad utenza:

P6) prezzo chiuso a corpo per impianti composti da un numero di appartamenti compreso tra 0 e 25:

Euro 259,06 ad utenza.

di cui euro 248,69 soggetti a ribasso d'asta

di cui euro 10,36 non soggetti a ribasso

P7) prezzo chiuso a corpo per impianti composti da un numero di appartamenti compreso tra 26 e 40:

Euro 235,63 ad utenza.

di cui euro 226,21 soggetti a ribasso d'asta

di cui euro 9,43 non soggetti a ribasso

P8) prezzo chiuso a corpo per impianti composti da un numero di appartamenti superiore a 41:

Euro 212,12 ad utenza.

di cui euro 203,64 soggetti a ribasso d'asta

di cui euro 8,48 non soggetti a ribasso

A.R.T.E. AZIENDA REGIONALE TERRITORIALE PER L'EDILIZIA
DELLA PROVINCIA DI GENOVA

Via Bernardo Castello 3

16121 GENOVA

Tel. 010/53901 – Fax 010/5390317

pec protocollo@pec.arte.ge.it

e-mail info@arte.ge.it

sito web www.arte.ge.it

C. F. 00488430109

Ufficio del Registro delle Imprese
di Genova – R.E.A. 360473



Manutenzione straordinaria altri impianti

I singoli interventi, ordinati dalla Direzione Lavori mediante opportuna lettera d'ordine, saranno definiti dal prezzo della Regione Liguria "Opere Edili e Impiantistiche" – Anno 2024 – Aggiornato al 27/12/2023 e relative norme di misurazione e valutazione dei lavori.

A.R.T.E. AZIENDA REGIONALE TERRITORIALE PER L'EDILIZIA
DELLA PROVINCIA DI GENOVA
Via Bernardo Castello 3
16121 GENOVA
Tel. 010/53901 – Fax 010/5390317
pec protocollo@pec.arte.ge.it
e-mail info@arte.ge.it
sito web www.arte.ge.it

MCSA.02 - Capitolato Speciale d'Appalto Accordo Quadro

C. F. 00488430109
Ufficio del Registro delle Imprese
di Genova – R.E.A. 360473



Revisione n. 3

TABELLA “A”		SUDDIVISIONE DELLE CATEGORIE	
CATEGORIA PREVALENTE			
CATEGORIA	IMPORTO	Incid. %	Note
OG11	€ 260.000,00	80 %	CATEGORIA PREVALENTE
TOTALE CAT. PREVALENTI		80 %	SUBAPPALTABILE AL 49,99%
ALTRE CATEGORIE			
CATEGORIA	IMPORTO	Incid. %	Note
OG1	€ 65.000,00	20 %	SCORPORABILE/SUBAPPALTABILE 100%
TOTALE ALTRE CATEGORIE		20 %	

A.R.T.E. AZIENDA REGIONALE TERRITORIALE PER L'EDILIZIA
DELLA PROVINCIA DI GENOVA
Via Bernardo Castello 3
16121 GENOVA
Tel. 010/53901 – Fax 010/5390317
pec protocollo@pec.arte.ge.it
e-mail info@arte.ge.it
sito web www.arte.ge.it

C. F. 00488430109
Ufficio del Registro delle Imprese
di Genova – R.E.A. 360473



(ALLEGATO 1)

Spett.le. Impresa

.....

Pec:

Oggetto: Lavori urgenti, non programmabili di
.....
.....

C.U.P.:

C.I.G.:

CONTRATTO: Rep. n. del

LETTERA D'ORDINE N.

Il sottoscritto, in qualità di Direttore dei Lavori,

VISTO

il contratto sopraindicato con il quale sono stati appaltati a Codesta Spett.le Impresa l'esecuzione dei lavori in oggetto;

CONSIDERATO

che su richiesta dello scrivente in data.....l'Impresa.....ha redatto preventivo per l'intervento di.....in....., per un importo complessivo di €.....al lordo del ribasso contrattuale, costi manodopera e dei costi per l'attuazione dei piani di sicurezza

ORDINA

all'Impresa di eseguire i lavori di.....in.....per un importo lordo complessivo di €. pari ad €. al netto del ribasso d'asta pari al..... % di cui

A.R.T.E. AZIENDA REGIONALE TERRITORIALE PER L'EDILIZIA
DELLA PROVINCIA DI GENOVA
Via Bernardo Castello 3
16121 GENOVA
Tel. 010/53901 – Fax 010/5390317
pec protocollo@pec.arte.ge.it
e-mail info@arte.ge.it
sito web www.arte.ge.it

C. F. 00488430109
Ufficio del Registro delle Imprese
di Genova – R.E.A. 360473



€.per lavori al netto del ribasso d'asta, €.per costi manodopera ed
€. per costi per l'attuazione dei piani di sicurezza.

Per le suddette lavorazioni vengono concessi giorni.....(...) naturali e consecutivi,
pertanto l'ultimazione dovrà avvenire entro il.....

Il presente Ordine di Servizio è redatto in doppio esemplare affinché uno venga restituito
a questa Azienda firmato in segno di ricevuta ed adempimento.

Distinti saluti

Genova,

Il Direttore dei Lavori
(Nome e Cognome)

.....

V.to, il Responsabile del Progetto
(Nome e Cognome)

.....

(a cura dell'Impresa Esecutrice)

Ricevuto in data ____/____/____ dall'impresa esecutrice che firma per accettazione e inoltra al
mittente.

L'Impresa

.....

(Nome e Cognome)

A.R.T.E. AZIENDA REGIONALE TERRITORIALE PER L'EDILIZIA
DELLA PROVINCIA DI GENOVA
Via Bernardo Castello 3
16121 GENOVA
Tel. 010/53901 – Fax 010/5390317
pec protocollo@pec.arte.ge.it
e-mail info@arte.ge.it
sito web www.arte.ge.it

MCSA.02 - Capitolato Speciale d'Appalto Accordo Quadro

C. F. 00488430109
Ufficio del Registro delle Imprese
di Genova – R.E.A. 360473



Revisione n. 3

DICHIARAZIONE DI AVVENUTA VERIFICA DELL'IDONEITA' TECNICO PROFESSIONALE DEL SUBAPPALTATORE

Il sottoscritto _____ nato a _____ il [Fare clic qui per immettere una data.](#) e residente a _____ in Via/P.zza _____ n.____, CAP _____, in qualità di Legale Rappresentante della ditta aggiudicataria dell'appalto di _____, con C.F./P.I. _____, avente sede in _____, Via/P.zza _____ n. _____, CAP _____, in riferimento alla richiesta di autorizzazione al subappalto dei lavori di _____ all'Impresa/Lavoratore autonomo _____, con C.F./P.I. _____, avente sede in _____, Via/P.zza _____ n. _____, CAP _____,

DICHIARA

di aver effettuato la verifica dell'idoneità tecnico professionale utilizzando la lista di controllo allegata, conformemente a quanto previsto dall'Alleg. XVII del D.Lgs 81/08 e s.m.i. .

Tale verifica ha avuto esito positivo e si allega specifica documentazione a comprova.

Genova, [Fare clic qui per immettere una data.](#)

Il Legale Rappresentante
della ditta Aggiudicataria

LISTA DI CONTROLLO PER LA VERIFICA DELL'IDONEITÀ TECNICO PROFESSIONALE DELLE IMPRESE SUBAPPALTATRICI ^{(1) (2)}

(Ai sensi dell'art. 90 comma 9 e dell'Allegato XVII del D.Lgs. 81/08)

CANTIERI LA CUI ENTITÀ PRESUNTA È ≥ 200 UOMINI-GIORNO o CANTIERI LA CUI ENTITÀ PRESUNTA È ≤ 200 UOMINI-GIORNO i cui lavori comportano rischi particolari di cui all'All.XI del D.Lgs. 81.08		
Documentazione	Imprese	Lavoratori autonomi
DURC	SI	SI
Certificato di iscrizione alla Camera di commercio, industria e artigianato	SI	SI
Elenco dei dispositivi di protezione individuali in dotazione	SI	SI
Documento di valutazione dei rischi di cui all'art. 17, c.1, lett. a) del D.Lgs 81/08 o Valutazione dei rischi di cui all'art. 29, c.5 e c.6 del D.Lgs 81/08 sulla base delle procedure standardizzate di cui all'art.6 c.8 lett. f) del medesimo decreto	SI	NO
Nominativi delle seguenti figure: Responsabile del servizio di prevenzione e protezione, medico competente, rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, addetti alla gestione delle emergenze e primo soccorso che opereranno nello specifico appalto, dirigenti e preposti assegnati allo specifico appalto	SI	NO
Attestati inerenti la formazione delle suddette figure e dei lavoratori prevista dal D.Lgs 81/08	SI	NO
Elenco dei lavoratori che effettueranno i lavori risultanti dal libro unico, distinto per qualifica, e relativa idoneità sanitaria	SI	NO
Autocertificazione del Contratto collettivo applicato ai lavoratori dipendenti	SI	NO
Dichiarazione dell'organico medio-annuo distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori all'INAIL, INPS e casse edili	SI	NO
Dichiarazione di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi di cui all'art. 14 del D.Lgs 81/08 (Verifica da effettuarsi in collaborazione con l'Ufficio Appalti e Gestione del Partenariato Pubblico e Privato)	SI	NO
Attestati inerenti la formazione del lavoratore autonomo prevista dal D. Lgs 81/08, compresa anche la formazione specifica a mansioni specifiche e idoneità sanitaria	NO	SI
Elenco di macchine, attrezzature e opere provvisorie che saranno impiegate nello specifico appalto con la relativa documentazione attestante la conformità al titolo III del D. Lgs 81/08, eventuale possesso di marchio CE e dichiarazione se esse sono di proprietà o meno	NO	SI
CANTIERI LA CUI ENTITÀ PRESUNTA È ≤ 200 UOMINI-GIORNO i cui lavori NON comportano rischi particolari di cui all'All.XI del D.Lgs. 81.08 o APPALTI CHE NON RICADONO NELL'ELENCO DI CUI ALL'ALL. X DEL D.LGS 81/08		
Documentazione	Imprese	Lavoratori autonomi
Certificato di iscrizione alla Camera di commercio, industria e artigianato	SI	SI
Autocertificazione circa il possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionali (All. XVII), ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000	SI	SI
DURC	SI	SI
Autocertificazione del Contratto collettivo applicato ai lavoratori dipendenti	SI	NO

Nota (1): la verifica dell'idoneità tecnico professionale di imprese/lavoratori autonomi deve essere fatta in relazione ai lavori/servizi/forniture che verranno affidate in appalto. Pertanto tale verifica non deve essere svolta in valore assoluto, bensì relativamente a tutti quelli che sono i lavori/servizi/forniture da affidare

Nota (2): preso atto di quanto riportato in nota (1), in tabella è riportato l'elenco della documentazione minima da acquisire, occorre valutare anche l'ambito di rischi specifici se presenti. A titolo esemplificativo e non esaustivo si riportano: specifiche qualificazioni e abilitazioni per svolgere lavori elettrici ai sensi della norma CEI 11-27, per svolgere lavori in quota, per la gestione dei rifiuti, etc.

A.R.T.E. AZIENDA REGIONALE TERRITORIALE PER L'EDILIZIA
DELLA PROVINCIA DI GENOVA
Via Bernardo Castello 3
16121 GENOVA
Tel. 010/53901 – Fax 010/5390317
pec protocollo@pec.arte.ge.it
e-mail info@arte.ge.it
sito web www.arte.ge.it

C. F. 00488430109
Ufficio del Registro delle Imprese
di Genova – R.E.A. 360473

